



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 11 MAR. 2020 Deliberazione N. 141

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Marco MARILIO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario BARBARA MORGANTE

OGGETTO

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. di competenza statale riferite al "Progetto di sviluppo concessione Colle Santo" proposto dalla ditta CMI Energia S.p.A. – Approvazione osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 4, D. Lgs. 152/2006 ed espressione del parere regionale ai sensi dell'art 25 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 a seguito di pubblicazione delle integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva n. 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, con la quale sono state consolidate in un unico testo normativo le varie modifiche apportate alla direttiva 85/337/CEE (recepita dallo Stato Italiano con D. Lgs. 152/2006) dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE;

VISTA altresì la Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08.09. 1997, Regolamento recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss. mm. ii. recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte II, che disciplina le "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (Vas), per la Valutazione dell'impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";

VISTO il D. Lgs. n. 104 del 16.06.2017 recante "Attuazione della direttiva 2014/152/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/192/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.", entrato in vigore in data 21.07.2017, con il quale è stato parzialmente modificata la parte seconda al citato D. Lgs. 152/2006;

VISTA la LR n. 11/1999 recante "Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali," ed in particolare il comma 6 dell'art. 46 che dispone la delega alla Giunta Regionale per l'approvazione di " [...] specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di Impatto ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di VIA [...]";

VISTE le Delibere di Giunta Regionale con le quali sono stati fissati i criteri ed indirizzi necessari per semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di verifica di impatto ambientale, verifica di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza ed in particolare la D.G.R. n. 119 del 22.03.2002 recante «L.R. n. 11 / 1999, comma 6), art. 46- "Approvazione dei Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali"» nel testo modificato con successive delibere;

CONSIDERATO CHE:

la ditta CMI Energia S.p.A. ha avanzato istanza presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di avviare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il "Progetto di sviluppo concessione Colle Santo", localizzata in provincia di Chieti (Bomba, Archi, Roccascalegna, Torricella Peligna, Pennadomo, Villa Santa Maria, Atessa, Colle di Mezzo, Altino, Perano e Paglieta), in quanto progetto rientrante tra quelli di competenza statale ai sensi dell'All. II alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 punto 7) "*Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma e in mare*";

- detta istanza è stata avviata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 28/06/2016 e pubblicata sul sito del Ministero medesimo all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1619>
- detta istanza è stata parimenti pubblicata sullo Sportello Regionale Ambientale della Regione Abruzzo in data 08/07/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs n. 152/2006, entro 60 giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi e che il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è stato fissato per il giorno 29.08.2016;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, entro i termini di cui sopra, con Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 554 del 25.08.2016 ha formulato le proprie osservazioni e contestualmente espresso parere non favorevole, allegando, quale parte integrante e sostanziale, il Giudizio n. 2694 del 22.08.2016 del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, CCR-VIA, come noto autorità competente regionale in materia ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) così come individuata con la citata DGR 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che con nota DVA prot. 22746 del 04.10.2017 il Ministero, a seguito delle risultanze del Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha richiesto al Proponente CMI Energia S.p.A. "chiarimenti ed approfondimenti relativamente alla documentazione già prodotta";
- in data 20.11.2017 e 27.11.2017, il Proponente ha fornito le integrazioni richieste con la sopra citata nota DVA prot. 22746 del 04. 10.2017 con contestuale ripubblicazione sui quotidiani in data 25.11.2017 in esito alla suddetta pubblicazione, risultano pertanto riaperti i termini ex art. 24 comma 4 del D. Lgs n. 152/2006 per la presentazione delle osservazioni, con scadenza per l'invio fissata al 24.01.2018 (60 giorni dalla pubblicazione);

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, entro i termini di cui al punto precedente, con Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 30 del 24.01.2018 ha formulato le proprie osservazioni e contestualmente espresso parere non favorevole, allegando, quale parte integrante e sostanziale, il Giudizio n. n. 2858 del 16.01.2018 del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, CCR-VIA, come noto autorità competente regionale in materia ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) così come individuata con la citata DGR 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO CHE il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che con nota DVA prot. 24942 del 07.11.2018 il Ministero, ha comunicato al Proponente CMI Energia S.p.A., ai sensi dell'art. 10 della L.241/1990 e ss. mm. ii., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale dell'istanza "[...] rammentando la possibilità di presentare per iscritto eventuali osservazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento via PEC di detta comunicazione.[...]";

CONSIDERATO CHE il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota DVA prot. 26659 del 26.11.2018 avente per oggetto: "[ID_VIP: 3385] Procedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per il "Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo" -Messa in produzione del giacimento di gas naturale Colle Santo". Proponente: società Cmi Energia S.p.A. Richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e proroga. termini di cui all'art. 10-bis della legge 241/1990.", informava il Proponente CMI Energia S.p.A. che le "[...] eventuali osservazioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento via PEC della [...] nota sopra richiamata;

CONSIDERATO CHE il proponente ha inviato un avviso al pubblico, acquisito al protocollo MATTM_REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0005442.29-01-2020, di presentazione di Documentazione integrativa volontaria (II ripubblicazione) contenente modifiche progettuali, indicando che "[...] Ai sensi dell'art.24 comma 4 del D.Lgs.152/2006 vigente al 28-6-2016 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via C.Colombo 44, 00147 Roma; l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it o cress@pec.minambiente.it [...]" avviso pubblicato in data 14/02/2020;

CONSIDERATO CHE:

- in data 16.01.20, il Proponente ha fornito delle ulteriori integrazioni volontarie, acquisite al prot. n. 0012851 in data 17.01.2020, chiedendo che "[...] Alla luce di tali modifiche e approfondimenti, e di quanto già agli atti, CMI richiede, in definitiva, che i pareri (i) CTVIA n. 2868 del 26-10-2018, (ii) MiBAC n. 2309 del 31-01-2019, (iii) Regione Abruzzo n.1902 del 26-01-2018 vengano tutti riconsiderati [...]";
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che con nota DVA prot. 9529 del 12.02.2020, acquisita al prot. 0043324/20 del 13/2/2020, in considerazione della sostanzialità delle modifiche apportate agli elaborati progettuali, chiedeva alla società di trasmettere entro 15 gg nuovo avviso al pubblico ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 152/2006 e smi;
- il termine previsto per la presentazione delle osservazioni è stato fissato per il giorno 15/03/2020;

PREMESSO CHE:

- il termine di 15 gg. di cui al citato art. 24 è stato introdotto in seguito alle modifiche apportate dal D. Lgs 104/2017;
- il procedimento avviato dalla ditta CMI debba concludersi con la norma vigente al momento della presentazione dell'istanza come previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 104/2017 "I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente ...omissis";

VISTO il Giudizio n. 3173 del 05.03.2020 (e l'allegata Istruttoria Tecnica) con il quale il CCR-VIA ha espresso il parere di competenza regionale per il progetto di cui in oggetto come segue "Fa proprio il documento istruttorio allegato al presente giudizio quale parte integrante e sostanziale. Si conferma, pertanto, il parere negativo già espresso con i precedenti giudizi di questo comitato n. 2694/2016 e n. 2858/2018;

RITENUTO di demandare al Dirigente del competente Servizio Valutazioni Ambientali tutti gli eventuali atti consequenziali;

DATO ATTO

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di legittimità del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali;
- che il Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali attesta che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale al Dipartimento Territorio - Ambiente – DPC;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di prendere atto** dell'allegato giudizio del CCR-VIA n. n. 3173 del 05.03.2020 relativo al "Progetto di sviluppo concessione Colle Santo" proposto dalla CMI Energia S.p.A. ed allegarlo, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione;
2. **di dare atto** che con il suddetto giudizio la Regione Abruzzo, per il progetto di che trattasi, esprime:
 - a. le osservazioni, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006;
 - b. il parere negativo, ai sensi dell'art 25 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006;
3. **di dare mandato** al Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale di:
 - a. inviare la presente Deliberazione, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
 - b. di inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 la richiesta di attivazione dello svolgimento di un'inchiesta pubblica,
 - c. compiere ogni attività connessa all'attuazione della presente deliberazione;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. **di disporre la pubblicazione** integrale della presente deliberazione sul sito web della Regione Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, nonché sul sito della Regione Abruzzo all' indirizzo dello Spot Iello Ambiente <http://sra.regione.abruzzo.it/>.

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE - DPC

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI – DPC002

UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Ing. Domenico Longhi
2022/03/30 13:20:19
Regione Abruzzo
Certificatore ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002297007
Validità 06/06/2022
Firmato Digitalmente

L'Estensore

Ing. Erika Galeotti


(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Erika Galeotti


(firma)


Il Dirigente del Servizio

Ing. Domenico Longhi


(firma)

Il Direttore Regionale F/F

Ing. Domenico Longhi


(firma)

Il Componente la Giunta


Emanuele IMPRUDENTE

Arch. Nicola CAMPITELLI



(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta


(firma)

Il Segretario della Giunta


(firma)



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3173 del 05/03/2020

Prot. n° 2020/0012851 del 17/01/2020

Ditta Proponente CMI Energia S.p.A.

Oggetto Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo", Metanodotto di circa 21 km e centrale di trattamento del gas

Comuni di Intervento Perano, Roccascalegna, Atesa, Pennadomo, Paglieta, Torricella Peligna, Colledimezzo, Altino, Villa Santa Maria, Archi, Bomba Località Colle Santo.

Tipo procedimento Valutazione di Impatto Ambientale (VIA NAZIONALE) – OSSERVAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO

Tipologia progettuale

Per Copia Conforme all'esemplare in atti, composto da n. 72 fasciate

Il Dirigente

Servizio Valutazioni Ambientali

Ing. Domenico Longhi

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (presidente) ing Domenico Longhi (Presidente delegato)

Ing. Domenico Longhi

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali

Dirigente Servizio Governo del Territorio

ing Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria

dott.ssa Iris Flacco

Dirigente Servizio Risorse del Territorio

Dirigente Gestione e Qualità delle Acque

dott. Antonello Colantoni (delegato)

Dirigente OO.MM. e Acque Marine

ing. Luca Iagnemma (delegato)

Segretario Generale Autorità di Bacino

Direttore ARTA

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

Dirigente Servizio Rifiuti

dott. Franco Gerardini

Dirigente Servizio Sanità Vet. Igiene e Sicurezza Alimenti

Dirigente Servizio Genio Civile AQ-TE

Dirigente Servizio Genio Civile AQ-TE

Esperti in materia Ambientale



Relazione Istruttoria

Gruppo Istruttorio: ing. Galeotti-ing. Di Placido
dott. Centore – ing. Santarelli

Si veda istruttoria

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta CMI ENERGIA S.p.A. sul Portale VIA NAZIONALE

Per l'intervento avente per oggetto:





GIUNTA REGIONALE

Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo", Metanodotto di circa 21 km e centrale di trattamento del gas.

Da realizzarsi nei Comuni di Perano, Roccascalegna, Atesa, Pennadomo, Paglieta, Torricella Peligna, Colledimezzo, Altino, Villa Santa Maria, Archi, Bomba Località Colle Santo.

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria

Sentite le dichiarazioni in audizione di cui alla documentazione allegata al presente verbale

Viste le dichiarazioni acquisite via PEC:

Osservazione CMI Energia S.P.A. acquisita al protocollo 0065545 del 05/03/2020;

Osservazione Nuovo Senso Civico acquisita al protocollo 0066313 del 05/03/2020;

Osservazione Forum H2O Stazione Oni Tolgiano Abruzzese

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

È a proprio il documento istruttorio allegato al presente giudizio quale parte integrante e sostanziale. Si conferma, pertanto, il parere negativo già espresso con i precedenti giudizi di questo comitato n. 2694/2016 e n. 2858/2018;

I presenti si esprimono all'unanimità

ing Domenico Longhi (Presidente delegato)

ing Eligio Di Marzio (delegato)

dott.ssa Iris Flacco

dott. Antonello Colantoni (delegato)

ing. Luca Iagnemma (delegato)

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

dott. Franco Gerardini

ing. Erika Galeotti (segretario verbalizzante)




Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. 3173 del 5/3/2020
del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale,
in qualità di Presidente Comitato "CPT", Consigliere Comunale di Bomba, Comitato dei sindaci nella
riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore del giorno 05 marzo 2020 il
Sig. Dott. Massimo Colonna nato a identificato
tramite documento di riconoscimento/conoscenza personale, che dichiara quanto segue:


Si allegano n. 2 pagine fronte retro
formate su tutte le facciate.

rilasciata dal

Comune di Pescara il



Letto, confermato e sottoscritto.



Massimo Colonna, Presidente Comitato di Cittadini (1)
"Gestione Partecipata Territorio", Consigliere Comunale del Comune
di Bomba, in rappresentanza del Comitato dei sindaci per l'Ambiente
della Val di Sangro e Frentania.

La storia del giacimento di gas naturale di Bomba è ormai
nota a tutti e tutti conoscano le motivazioni che storicamente
hanno indotto AGIP a rinunciare a sfruttarlo e le motivazioni
che hanno ~~avuto~~ motivato i pareri non favorevoli da
parte di questo CCR-VIA e più di recente del CCR-VIA
del Ministero dell'Ambiente.

La storia ha accertato che il giacimento non è coltivabile
per la preoccupante situazione idrogeologica dei luoghi e
per la presenza del bacito idroelettrico del lago di Bomba.

Tutte le motivazioni dei ripetuti dinieghi si richiamano i rischi
idrogeologici e la presenza dell'invaso di non trascurabili
dimensioni.

Su queste argomentazioni abbiamo presentato in ogni occasione
osservazioni tecniche che dimostrano che non vi è la
certezza scientifica che coltivando il giacimento non aumentino
i rischi per i territori circostanti e per la stabilità della
digra per questo invito tutti coloro che dovranno assu-

mere l'onore di decidere in merito di aver sempre ~~non~~ tenere
in mente le argomentazioni adottate nella Sentenza del
Consiglio di Stato N. 02435/2015 del 18 maggio 2015.
Nella sentenza si legge: " Il principio di precauzione fa
obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti
appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la
sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una
tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori
tecniche proprie del principio di prevenzione".

Rispetto agli argomenti storicamente presentati segnalo il
fatto che come Amministrazione Comunale di Bomba, negli
ultimi mesi abbiamo richiesto ufficialmente a tutti gli
organi competenti in materia notizie certe sullo stato di
conservazione dell'infrastruttura della diga di Bomba, sulla
sua solidità e sul grado di riempimento dell'invaso a causa
del fenomeno dell'intormentamento. Purtroppo sono costretto a
segnalare che in merito le subite interpellate non sono state
in grado di fornire informazioni precise. L'unica notizia
che ci è stata comunicata è quella che si è in attesa di
avere un Piano di gestione dell'invaso da parte dell'attuale
gestore, che non è più concessionario dal 2017.
Se la Pubblica Amministrazione non conosce lo stato della

del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che prevede al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso le operazioni di svasso, sghiaiamiento e sfangamento delle dighe ...".

Questa gravissima inadempienza, perpetrata dal gestore e mai richiesta e denunciata dalle autorità competenti, almeno per quel che ci è dato sapere, comporta sicuramente che l'invaso, dal 1950 ad oggi, abbia subito un forte intossimento ed anche di questo bisogna assolutamente tenerne conto.

Quando da alunno delle Scuole Elementari di Bomba sono andato in visita alla diga, anno 1978, l'ing. di ACEA che mi accompagnò, ci disse che l'infrastruttura è stata costruita per durare 50 anni, di anni ne sono passati 60 e l'infrastruttura, definita "vetusta" secondo i criteri dell'Ufficio Dighe, non ha ricevuto l'intervento di manutenzione straordinario più importante!

Pescara li 05 marzo 2020

In fede

Massimo Colaninno

Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. 3173 del 5/3/2020
del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale,
in qualità di rappresentante di CHI Energia Srl, nella
riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 17.30 del giorno 5/3/2020, il
Sig. Antonio Forbionero nato a den-
tificato tramite documento di riconoscimento/conoscenza personale, che dichiara quanto segue:

Gli approfondimenti tecnici effettuati, e le modifiche progettuali,
consentono di ritenere abbondantemente superato il
recupero al principio di precauzione relativamente a Km
della sismicità indotta/innesco alla stabilità della
diga di Bomba e alla stabilità dei versanti.
Si ricorda il Nucleo Osta del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti di Dicembre 2010 e l'altro alla
prosecuzione del rilascio della concessione, avendo
valutato che gli effetti di sismicità ~~sono~~ stimata non
avrebbero superato il car. dettamento della Diga di
Bomba, soggetto alle loro verifiche, in accordo
con il concessionario Aea.


CHI è più che disponibile a migliorare ulterio-
mente il progetto accettando eventuali istanze
ulteriori.
Lo stesso ha investito ad oggi oltre 30 milioni di Euro
e fa parte di un progetto autorizzato dal Ministero della
Regione Abruzzo, e da tutti gli organi Territoriali
così rivolti fin dalla autorizzazione alle perforazioni
dei pozzi. Lo stesso era già noto da oltre 30 anni
la qualità del por lo stesso dal governo, la
presenza della diga di Bomba, la sismicità e idrogeologia dell'

Letto, confermato e sottoscritto.

Antonio Forbionero

Segue →

Nessun nuovo elemento di rilievo è emerso dalla
perfezionamento dei pezzi; non noto già al momento
della autorizzazioni ricevute, tra cui la compatibilità
ambientale rilasciata nel 2003 dalla Regione
Abruzzo



In fede, *Ado Pelicci*



CMI ENERGIA

CMI Energia S.r.l.
Via Giovanni Domitici, 6
00165 Roma, Italia

Tel (+39) 06-8781.1390
Email: info@cmienergia.it
PEC: cmienergia@pec.it

Spett.le

Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
DG per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
(ex DG per le Valutazioni e autorizzazioni Ambientale)
PEC: cress@pec.minambiente.it
PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@pec.minambiente.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo
Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio - Servizio V
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Altri indirizzi in calce

Inviata via PEC
Roma, 04-03-2020

**Oggetto: Procedura VIA "Progetto di sviluppo concessione Colle Santo" – Riscontro al
parere n2858 del 16-1-2018 del CCR VIA Regione Abruzzo**

Nell'ambito della procedura VIA in oggetto, ed in vista di un nuovo riesame del progetto da parte del Comitato di Coordinamento Regionale per le Valutazioni di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo (CCR-VIA) a seguito delle modifiche progettuali apportate, si trasmette il documento di riscontro del parere del CCR-VIA n.2858 del-16-1-2018.

Si richiede che il CCR-VIA tenga in debita considerazione il presente documento di riscontro, insieme a quanto già risulta agli atti.

Cordiali saluti,

Steven Mark Frascogna
CMI Energia Srl
Amministratore unico

CMI Energia S.r.l. - CF e P.JVA: 05023201006 - REA RM-827469
Capitale sociale 14.000.010,00€ Iv.
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Avanti Eurogas Ltd

Altri indirizzi, p.c.

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

PEC: ctva@pec.minambiente.it

Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo

Dott. Marco Marsilio

Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'AQUILA (AQ)

PEC: presidenza@pec.regione.abruzzo.it

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e
dei comuni del cratere**

PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

Regione Abruzzo

**Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali**

**DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità
dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio**

PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Ministero Sviluppo Economico

DGS-UNMIG

PEC: dgsummig.dg@pec.mise.gov.it

Ministero Sviluppo Economico


DGSAIE

PEC: dgsaie.dg@pec.mise.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture
Idriche ed Elettriche**

PEC: dg.digheidrel@pec.mit.gov.it



CMI ENERGIA

Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo"
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

**Riscontro del parere n. 2858 del 16-01-2018 del
CCR-VIA Regione Abruzzo**

1 Sommario

1	Sommario.....	2
2	Introduzione	3
3	Riscontro alla Relazione istruttoria allegata al parere n.2858 del 16-1-2018.....	4
3.1	Premessa.....	4
3.2	Sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del precedente progetto, e.....	4
3.3	Riguardo al "principio di precauzione"	4
3.4	Congruià con gli strumenti pianificatori, vincolistici e di programmazione.....	4
3.5	Aspetti geologici – Subsidenza	5
3.5.1	Subsidenza	5
3.5.2	Assetto sismotettonico.....	5
3.5.3	Idrogeologia.....	5
3.5.4	Idromorfologia.....	6
3.5.5	Relazioni specialistiche	6
3.5.6	Effetti sulle infrastrutture.....	6
3.6	Acque superficiali.....	7
3.7	Aspetti relativi alla valutazione degli impatti su specie ed habitat di interesse comunitario	7
3.8	Aspetti socio-economici.....	8
3.9	Valutazione dei Rischi.....	8
3.10	Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale (DGR 764/16).....	8
3.11	Qualità dell'aria per le emissioni generate dall'impianto	12
3.12	Valutazione del Piano di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art.24, comma 3 del DPR 120/17.....	12
3.13	Valutazione di Impatto Acustico.....	13
3.14	Conclusioni.....	13

2 Introduzione

Con il presente documento si presentano le controdeduzioni alle osservazioni alla Relazione di istruttoria tecnica allegata al parere n.2858 del 16-1-2018 del CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione Ambientale – Giunta Regionale – Regione Abruzzo, depositate presso il Ministero dell’Ambiente con nota del 24-1-2018.

Si riscontreranno singolarmente tutti i punti, da 1.Premessa a 14.Conclusioni.

CMI Energia ritiene che l’attività di coltivazione del giacimento Colle Santo possa e debba coesistere con la diga di Bomba e il suo invaso, e con tutte le altre attività presenti sul territorio.

CMI ritiene che ogni misura interdittiva e precauzionale per Colle Santo avrebbe immediate conseguenze dirette per la diga di Bomba e il suo invaso: se si dovesse ritenere che una qualsiasi perturbazione tensionale (dovuta nella fattispecie all’attività di estrazione del gas) possa verosimilmente innescare un evento sismico od un peggioramento del rischio idrogeologico, e che pertanto non sia compatibile con la sicurezza del territorio, allora risulterà necessariamente che anche la diga di Bomba non è compatibile con la sicurezza del territorio. E sarebbe assolutamente inconferente l’osservazione che la diga è esistente e in esercizio da decenni: se si ravvisa un rischio imminente e disastroso attivabile da un certo tipo di perturbazioni tensionali, allora tutte le perturbazioni tensionali di simile o maggiore ordine di grandezza devono essere immediatamente interrotte. E nella fattispecie le variazioni tensionali provocate dalle variazioni di livello idrico dell’invaso di Bomba, con ciclicità almeno annuale, sono dello stesso ordine di grandezza delle variazioni di tensione provocate alla fine dell’attività di coltivazione del giacimento, ovvero dopo 15 anni; ovvero, le variazioni tensionali provocate dalle variazioni di livello idrico dell’invaso di Bomba ogni anno sono di un ordine di grandezza maggiori di quelle determinate nel medesimo anno dall’attività di coltivazione del giacimento.

3 Riconcontro alla Relazione istruttoria allegata al parere n.2858 del 16-1-2018

3.1 Premessa

Nulla da riscontrare

3.2 Sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del precedente progetto, e

3.3 Riguardo al "principio di precauzione"

Per quanto riguarda il superamento dei rilievi del Consiglio di Stato, si rimanda al documento "*Ulteriori chiarimenti sulla compatibilità del Progetto con il principio di precauzione*" trasmesso al Ministero dell'Ambiente 17-10-2018 e pubblicato sul sito internet della DVA ed inoltrato alla Regione Abruzzo il 15-3-2019 (<https://va.minambiente.it/File/Documento/312446>).

Se ne riportano le conclusioni:

"La presenza degli anzi riferiti plurimi ed autorevoli studi del fenomeni connessi con la produzione del giacimento, univocamente concordi nelle conclusioni, portano a ritenere soddisfatta quell'esigenza di avere conclusioni scientifiche dotate di un "grado adeguato di attendibilità, della sicurezza della diga e dell'insussistenza del rischio della produzione di conseguenze diverse da quelle stimate dalla proponente" (in tal senso la sentenza del Consiglio di Stato del 2015) che il Giudice amministrativo aveva ritenuto necessarie per scongiurare un diniego cautelativo sulla base del principio di precauzione.

In ragione delle significative modifiche del Programma Lavori, del programma di produzione e degli ulteriori studi specialistici presentati, l'attuale Progetto di sviluppo del giacimento Colle Santo confuta ampiamente i timori posti a base della precedente valutazione (regionale) col ricorso in via ostativa al principio di precauzione.

Si ritiene infatti che sul progetto di sviluppo Colle Santo siano state maturate conoscenze scientifiche e protocolli operativi sufficientemente definiti concernenti le interazioni progetto-ambiente per poter garantire una adeguata ed esauriente identificazione e valutazione degli impatti ambientali, come richiesto da una corretta applicazione del principio di precauzione.

La proponente CMI Energia ritiene quindi di poter sostenere con certezza che lo sviluppo del giacimento Colle Santo non pregiudicherà in alcun modo la sicurezza della diga di Bomba e delle opere ed infrastrutture superficiali, né altererà in alcun modo la stabilità dei versanti presenti nell'area.

3.4 Conguità con gli strumenti pianificatori, vincolistici e di programmazione

Si concorda che la *dichiarazione di pubblica utilità* e la connessa *variazione degli strumenti urbanistici* potrà intervenire solo in sede di approvazione della concessione di coltivazione, a valle della procedura VIA.

La relazione istruttoria affronta aspetti di priorità e consequenzialità tra la valutazione ambientale di un progetto e il rispetto da parte del progetto degli gli strumenti urbanistici presenti e che verrebbero modificati

I dati disponibili descrivono la presenza di falda acquifera nella porzione dell'area industriale prossima al fiume Sangro. Verranno quindi adottati tutti gli accorgimenti indicati dalla buona pratica per evitare contaminazioni della falda. La falda verrà monitorata con piezometri, come previsto dal piano di monitoraggio.

Il piano prevede, nel suo complesso, le seguenti attività per il monitoraggio dell'ambiente idrico

- Realizzazione di n.3 piezometri "bis" in area pozzi, in adiacenza ai precedenti ostruiti, per campionare acque sotterranee superficiali e profonde (*ante operam*).
- Realizzazione di n.2. nuovi piezometri in area pozzi (*ante operam*)
- Installazione di 4 sonde multiparametriche per monitoraggio in continuo in area pozzi (*ante operam*)
- Realizzazione n.2 piezometri in area centrale di trattamento, attrezzati con sonde multiparametriche per monitoraggio in continuo (*ante operam, durante esercizio*)
- Realizzazione di una maglia di piezometri in area centrale per ricostruire superficie falda
- Prelievi ed analisi annuali qualità acque sotterranee in area pozzi e centrale di trattamento (*ante operam, durante esercizio, post operam*)

Si conferma quanto riportato negli "Approfondimenti in merito alle osservazioni presentate nell'ambito della fase di consultazione pubblica della procedura VIA sul progetto di sviluppo Colle Santo" di giugno 2017, in cui ci si impegna a presentare la relazione geologica e geotecnica di dettaglio prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

3.5.4 Idromorfologia

Lo studio idromorfologico verrà sottoposto all'Autorità di Bacino per la sua approvazione in una fase successiva, come indicato in "Approfondimenti in merito alle osservazioni presentate nell'ambito della fase di consultazione pubblica della procedura VIA sul progetto di sviluppo Colle Santo" di giugno 2017.

Come da indicazioni della Relazione Istruttoria, verrà effettuato un monitoraggio idromorfologico in corso d'opera e in fase post operam

3.5.5 Relazioni specialistiche

Nulla da riscontrare

3.5.6 Effetti sulle infrastrutture

La relazione Dream descrive abbondantemente tutti i dati utilizzati, le procedure seguite, le assunzioni di base, i software impiegati.

in conseguenza di una valutazione ambientale positiva. Nel caso di specie ci si riferisce al Piano Qualità dell'Aria.

CMI ritiene che tale discussione, per quanto interessante e meritevole di approfondimento, sia inconferente, in quanto le emissioni saranno tutte concentrate nella attuale area industriale di Atesa/Paglieta, mentre nell'area pozzi in comune di Bomba non ci saranno punti emissivi continui, ci sarà solo uno sfiato di emergenza.

3.5 Aspetti geologici – Subsidenza

3.5.1 Subsidenza

La Relazione istruttoria commenta senza una specifica indicazione il piano di monitoraggio Acea approvato dal MIT – DG Dighe nel 2010, evidenziando che il piano stesso indicava come adeguare le stazioni GPS esistenti al fine di renderle meno suscettibili ai movimenti superficiali del terreno, e raccomandando di integrare con analisi interferometriche.

Lo scorso 17-1-2020 è stato depositato il "Piano di Monitoraggio della sismicità, movimenti del suolo e delle pressioni di poro, conforme alle Linee Guida MiSE 2014 e al Piano di Monitoraggio Acea/MIT del 2010", che comprende tutte le azioni di geo-monitoraggio, tra cui caposaldi GPS e interferometria.

Il Piano dovrà essere validato dalla Struttura Preposta al Monitoraggio che il Ministero dello Sviluppo Economico vorrà quanto prima nominare (come da noi richiesto fin da Dicembre 2015, interessando direttamente anche la Regione Abruzzo), e prevederà 12 mesi di lettura di bianco, prima di avviare la produzione del giacimento.

3.5.2 Assetto sismotettonico

Si rimanda alla documentazione tecnica depositata:

- Revisione critica e omogeneizzazione di elaborati geologici relativi al progetto di sviluppo del giacimento "Colle Santo", parte della documentazione allegata all'istanza di VIA, STRATA GeoResearch – Spin Off Università di Chieti-Pescara, Aprile 2018
- Quadro Sismotettonico e Sismicità Indotta, dott. Scrocca, Ottobre 2018
- Integrazione al Quadro Sismotettonico e Sismicità Indotta, dott. Scrocca, Dicembre 2019
- Analisi integrative del disturbo tensionale indotto dalla coltivazione del giacimento di Colle Santo, M3E – Univ Padova, Dicembre 2019
- Modifiche progettuali e approfondimenti tematici, CMI Energia, Gennaio 2020

3.5.3 Idrogeologia

CMI si impegna ad osservare tutte le indicazioni riportate nella Relazione istruttoria finalizzate alla non contaminazione delle falde acquifere e al monitoraggio in corso d'opera e post operam.

3.6 Acque superficiali

Si conferma che si escludono interferenze con la matrice acque superficiali.

Cionondimeno, CMI si impegna a concordare con la Regione, in sede di progettazione esecutiva, approfondimenti sulle possibili interferenze fiume-falda nei punti del tracciato attenzionati, prevedendo specifiche attività di monitoraggio ante/post operam laddove ritenute necessarie.

3.7 Aspetti relativi alla valutazione degli impatti su specie ed habitat di interesse comunitario

La Regione potrà, con opportune prescrizioni, indicare le misure di mitigazione che riterrà più opportune per la tutela delle specie ed habitat di interesse comunitario, a cui CMI si atterrà.

La Relazione Istruttoria rappresenta una incongruità dell'intervento con l'art.14 delle NTA della Riserva Naturale Regionale Lago di Seranella, in quanto al primo capoverso verrebbe espresso il divieto di realizzazione di gasdotti nella Zona C.

A tal proposito si fa presente che lo stesso art.14, all'ultimo capoverso, contempla la realizzabilità di gasdotti se valutati all'interno di una procedura di VIA (evidenziato con riquadro azzurro), che è proprio il caso del progetto Colle Santo. Si deve pertanto ritenere che il gasdotto sia realizzabile, qualora sia positivo l'esito della attuale procedura di VIA.

Giunta Regionale di Abruozzo

Art.14
(Zona C)

Nella zona C sono consentiti:
 la creazione fessure all'aperto; allentare ancoramenti o caviglie;
 la creazione gallerie, sismostati, uscite, di serie o secondo norme regionali
 e statali, strutture simili, pontoni, e pontoni ad ibridazione; Piani idrografici
 e meteorologici, opere di coltura e opere di marcia.

Non possono essere realizzate:
Per l'uso mediatico:
 strutture e opere ad esse sottintese (torrioni,
 archi monumentali, torrazzi, ammiragli, torrette, pavoni,
 edifici prebendali e sagrioni, edicole, magazzini, magazzini a deposito
 e deposito per la grande distribuzione)
per l'uso agricolo:
 gli interventi, diretti alla realizzazione di nuove coltivazioni (esclusa la
 lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli)
 gli interventi diretti alla realizzazione di residenze ornamentale necessitate
 alla creazione di un turismo;
per l'uso pascolivo:
 l'installazione di recinzioni e la costruzione di stalle;
per l'uso turistico:
 strutture ricettive e residenziali (pavoni, villeggiature, alberghi, residence,
 case private e loggioni, costruzioni aggettuate, stalle);
per l'uso tecnologico:
 gli interventi di ingegneria, di architettura, di elettricità, di telecomunicazioni,
 di energia, di gas, di acqua potabile,
 gasdotti, linee aeree, ponti e sottoponti.

Sono consentite le seguenti interruzioni:
 a) all'apertura, manutenzione e riqualificazione naturalistica degli esecutori
 ed di loro singoli componenti in scala consentita;
 b) l'apertura, manutenzione e riqualificazione della linea per la costruzione di stadi ed
 impianti per gli sport fieri e distanti, come per la linea di alta mar.

attività di interesse

Non sono compatibili le seguenti attività:

per l'uso agricolo:
 gli interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
 gli interventi volti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del
 suolo (impianti, strade interpoderali, impianti di elettrificazione);
 gli interventi diretti alla realizzazione di impianti necessari alla creazione
 del fondo, opera e costruzione verificata attraverso lo studio di compatibilità
 ambientale;
per l'uso forestale:
 gli interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e accostamento,
 forestale e affollamento;
 gli interventi volti alla difesa del suolo con l'apporto tecnologico, quanto
 in particolare, volti attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
 gli interventi volti al taglio forestale,
 impianti e costruzioni di stadi, fieri e stadi, di edifici ed edifici con opere
 di marcia;
per l'uso pascolivo:
 la realizzazione di l'uso di opere di ingegneria;
 la realizzazione di stadi, ponti, ad ibridazione, opere di ingegneria
 in, dispendiosamente e costruzioni;
per l'uso turistico:
 per l'uso ricettivo, per l'uso di ingegneria, strutture di ingegneria
 e opere ricettive, per l'uso di ingegneria e opere di ingegneria di ingegneria
 di ingegneria, per l'uso di ingegneria, opere di ingegneria di ingegneria,
 impianti in opere di ingegneria di ingegneria, opere di ingegneria
 strutture di ingegneria di ingegneria
 nel fondo;

per l'uso tecnologico:
 interventi, impianti, opere, opere, opere e opere di ingegneria;
 gli interventi pascolivi verificati attraverso lo studio di compatibilità
 ambientale.

3.8 Aspetti socio-economici

CMI Energia intende rendere disponibile gas a prezzi competitivi per le aziende dell'area industriale, ed LNG per i mezzi di trasporto pesante, con sicuro vantaggio economico per il tessuto produttivo.

Il gas trattato verrà consegnato alla rete di distribuzione locale, alle industrie locali con linee dedicate, e alla rete di trasporto nazionale. Sarà possibile avviare una produzione in loco di LNG (gas naturale liquefatto), con grandi vantaggi per la qualità dell'aria (-99% particolato, -15÷20% CO₂) e per la competitività del settore dei trasporti, in linea con il PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima), per contribuire al processo di decarbonizzazione.

I consumatori e le imprese locali pagheranno meno per le forniture di gas naturale, con risparmi fino a oltre 3 milioni Euro/anno, per i minori costi trasporto: vantaggi esclusivi del gas a Km Ø.

La possibile produzione in loco di LNG consentirà l'aumento della competitività delle aziende di trasporto locali, con grandi vantaggi economici e benefici sulla qualità dell'aria. Il gas naturale è il combustibile di transizione per il settore dei trasporti secondo il PNIEC. TUA Abruzzo ha recentemente acquistato 61 autobus a metano.

La Regione e i Comuni interessati incasseranno, tra royalties e gettito fiscale, oltre 38 milioni di Euro, in circa 15 anni. Ulteriori 25 milioni di Euro di gettito fiscale sono stimati per le casse dello Stato centrale.

Sono previsti nuovi investimenti per circa 60 milioni di Euro oltre ai 30 già sostenuti, in una regione in grado di soddisfare gran parte delle commesse. Nuovi posti di lavoro, diretti e indiretti, sia in fase di costruzione che di esercizio. Verranno utilizzate quanto più possibile aziende e maestranze locali.

Gas prodotto a Km Ø vuol dire diminuire importazione dall'estero e quindi evitare che i compressori dei gasdotti transnazionali emettano in atmosfera circa 27 milioni di ton di CO₂, oltre che risparmiare circa 400 milioni di Euro sulla bolletta energetica nazionale.

Per quanto riguarda il turismo, questo non potrà che beneficiare di un contesto in cui vengono effettuati investimenti nel pieno rispetto dell'ambiente e del paesaggio come dimostrano innumerevoli esempi in Italia e nel mondo.

3.9 Valutazione dei Rischi

La Relazione Istruttoria, valutando la tematica rischi, riporta che "la scelta di gestione del territorio è effettuata dall'autorità competente come espressione della potestà amministrativa".

Questo è certamente condivisibile, laddove la potestà amministrativa venga esercitata nel rispetto di quanto prevede la normativa, del principio di non discriminazione, del principio di leale collaborazione.

3.10 Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale (DGR 764/16)

La Relazione Istruttoria evidenzia che nell'analisi condotta sui siti a rischio potenziale di cui alla DGR 764/2016, è stata omessa la verifica di interferenza con i siti oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti di cui alla DGR 777/2010.

Con riferimento alla DGR 777/2010, si rileva che esiste un solo record relativo ai comuni interessati dal gasdotto riportante le coordinate geografiche, e uno con riportata genericamente la località.

**ANAGRAFE REGIONALE DEI SITI CONTAMINATI
ABBANDONO E DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI**

DGR 27.12.2006 n. 1529 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

Provincia di CHIETI

n.	Codice Scheda	Comune	Denominazione del Sito	Località	Coordinate geografiche (WGS 84)
1	CH400401	Atessa	ex Cava Grassi	Contrada Saletti	42°09'23" N 14°26'32" E
83	VS400040	Bomba		Vignale	-

Nella tabella "Nuovi inserimenti" ci sono ulteriori record, con e senza coordinate geografiche

17	CH404918	Bomba	Monte Pallano	San Mauro Vecchio	-
43	CH404944	Casoli	Torrente Lalo	Casoli	-
44	CH404945	Altino	C.d. Selva 1		42°06'32.36"N 14°21'50.46"E
45	CH404946	Altino	C.d. Selva 2		42°06'26.49"N 14°21'42.45"E
46	CH404947	Altino	C.d. Selva 3		42°06'23.92"N 14°21'42.79"E
47	CH404948	Altino	C.d. Selva 4		42°06'47.03"N 14°21'56.41"E
48	CH404949	Altino	C.d. Selva 5		42°06'48.59"N 14°21'56.13"E
49	CH404950	Altino	C.d. Selva 6		42°06'51.40"N 14°22'07.05"E
62	CH404963	Atessa	Selvuccia		-
63	CH404964	Atessa	Selvuccia1	C. da Selvuccia-Valloncello	-
64	CH404965	Atessa	Selvuccia2		-


I vari punti e località sono state evidenziate nelle immagini seguenti, che riportano anche il tracciato del gasdotto di progetto.

Risulta che il gasdotto non interessa alcuno dei siti censiti.



Vengono di seguito riportati degli ingrandimenti sulle zone con siti prossimi al gasdotto


Il sito n.83 in località Vignale a Bomba non è stato localizzato durante il sopralluogo del tracciato (vedere relazione paesaggistica). Ulteriori verifiche verranno eseguite in sede di progettazione esecutiva, con l'impegno a spostare fin d'ora il tracciato per non interferire con il sito, o procedere alla sua bonifica in caso non fosse possibile modificare il tracciato.



Per quanto riguarda la ex-cava Grassi in Atesa, il tracciato non interferisce con essa.



Anche i siti nel comune di Altino non interferiscono con il gasdotto



3.11 Qualità dell'aria per le emissioni generate dall'impianto

E' stata depositata in data 3-2-2020 la relazione conclusiva sulla campagna di monitoraggio della qualità dell'aria nei pressi della futura centrale di trattamento gas in comune di Paglieta.

3.12 Valutazione del Piano di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art.24, comma 3 del DPR 120/17

Verranno rispettate tutte le indicazioni riportate nella Relazione Istruttoria.

3.13 Valutazione di Impatto Acustico

Nulla da riscontrare

3.14 Conclusioni

Alla luce della mole di documentazione prodotta, CMI ritiene che le conclusioni riportate nella Relazione Istruttoria siano sostanzialmente superate, che gli approfondimenti effettuati siano ora *"in grado di escludere impatti negativi e rilevanti sul contesto ambientale interessato dall'intervento proposto"*, e che ulteriori modifiche ed approfondimenti sugli aspetti ambientali potranno essere effettuati in fase esecutiva con adeguate prescrizioni e/o condizioni ambientali.



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	006554520	05/03/2020	PEC	Mittente: CMIENERGIA@PEC.IT	
Oggetto:	PROGETTO DI SVILUPPO COLLE SANTO - RISCOントRO PARERE CCR-VIA 2358 DEL 16-1-2018						
Impronta:	09E3CEAE0C9766520A212B79EBB02B570E4AFFE314114E7C57DC8A7D0E8116						

Osservazioni al Progetto Definitivo allegato all'istanza di "variazione del programma lavori" come modificato il 17.01.2020 da CMI Energia srl, Roma, nell'ambito del procedimento di Concessione di Coltivazione di Idrocarburi "Colle Santo", in prov. di Chieti.

Consultazione Pubblica presso il MATTM.

Indice:

sulla legittimità del procedimento di concessione di coltivazione	pag. 2
sulla legittimità della riapertura del procedimento di VIA	" 2
sulla legittimità del solo procedimento di Via nazionale	" 4
sulla consultazione pubblica	" 5
sulla sentenza 2495 del Cons. di Stato depositata il 18.05.2015	" 6
sull'area asservita	" 8
su alcuni elementi di merito del Progetto Definitivo	" 9
sui piani regolatori locali	" 10
liquidi, liquami, fanghi e solidi	" 10
sulla stabilità dei pendii e sulla subsidenza	" 14
sui problemi sismici	" 18
sulla centrale di trattamento di Paglieta e sul resto	" 19
sull'art. 22 comma 3 lettera d) del d.lgs. n. 152/2006	" 20
sui metodi nell'area pozzi	" 20
sulla valutazione di parte dei costi e dei benefici	" 21
richieste conclusive	"
22	

1

Giunta Regionale di Adozione

In data 17.01.2020, è stato dato avviso al pubblico della presentazione, da parte di CMI Energia srl (Roma, via G. Dominici, 6) di "modifiche progettuali e approfondimenti tematici" al Progetto di Sviluppo Concessione Colle Santo (di Forest/CMI SpA - Intergie srl) nell'ambito del procedimento

di VIA, intrapreso dall'allora CMI SpA (Roma, via Cesi 21) il 28.06.2016 presso il MATTM. Entro 60 giorni, l'avviso riconosce a chiunque abbia interesse il diritto di presentare in forma scritta proprie osservazioni.

Nel corso del procedimento intrapreso da CMI SpA erano state formulate alcune osservazioni che non ricevettero contro-deduzioni. Tali particolari osservazioni, opportunamente corrette alla luce della nuova presentazione da parte di CMI Energia srl, vengono qui riproposte solo nelle parti ritenute ancora valide. Altre osservazioni sono state inoltre aggiunte ove si è ritenuto opportuno.

Le osservazioni qui presentate sono in un ordine gerarchico di prevalenza; non sono delle trattazioni complete ma solo richiami a un'attenzione cogente; fra alcune c'è una mutua dipendenza mentre altre presentano lo stesso oggetto da punti di vista diversi. Il proposito di queste osservazioni è offrire motivo per chiudere il procedimento di Concessione con un rigetto definitivo ma anche predisporre alcuni elementi per ottenere poi tale rigetto per via giudiziaria.

A) Sulla legittimità del procedimento di Concessione di Coltivazione.

La legge riserva il diritto alla titolarità di una Concessione di Coltivazione al titolare del permesso di ricerca nel quale è stato constatato, formalmente, il rinvenimento di un adeguato "giacimento". Sono ammessi cambiamenti, anche solo parziali della titolarità, purché ne sussistano le condizioni di legge e siano dunque ratificati dagli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul **BUIG**.

2

La durata massima di un Permesso di Ricerca è di 12 anni, suddivisa in un primo periodo di 6 anni e in due successive proroghe di 3 anni ciascuna. Le proroghe non sono né automatiche né tacitamente concesse ma sono accordabili, una alla volta, su specifica istanza del titolare, purché ne esistano le condizioni di legge: anche qui sono dunque indispensabili gli specifici Decreti Ministeriali amministrativi pubblicati sul **BUIG**.

Nel caso in esame, il Permesso di Ricerca "abilitante" è il "Monte Pallano", come appunto in DM 13.02.2004, intitolato a Forest CMI spa, con sede legale e uffici in Roma. Il successivo DM 8.06.2006 ratifica, con sospensione di 78 giorni della decorrenza, il trasferimento del 10% del titolo a Intergie srl, pure con sede in Roma, e conferma contestualmente la Forest CMI spa quale r.u. (rappresentante unico) di tutta la titolarità. Con successivo DM 10.01.2007 la scadenza del titolo fu fissata, a seguito della sospensione, al 2.05.2010 e non fu mai più variata.

Non essendo mai stata né richiesta né tantomeno accordata alcuna delle due possibili proroghe triennali, la vigenza del titolo sul permesso di ricerca "Monte Pallano" è decaduta definitivamente il 2 maggio 2010 e, da tale data, doveva essere resa disponibile, secondo legge, ad eventuale diversa riassegnazione.

Via G. Marconi, 59 - 06031 Larniano (Cl) -

Tel. +39 0772.11415 Fax. +390772.729639

Partita IVA 02260170691 C.C. 90026150699

e-mail: info@nuovosensocivico.it - www.nuovosensocivico.it

PEC: comunicazione@nec.nuovosensocivico.it

informato non è dato, per il momento, sapere. Fatto sta che, alla luce della nota a pag 2, il testo della dichiarazione non appare per nulla veritiero. Ovvero:

Il MISE ha surrettiziamente concesso, in modo addirittura occulto e fuori da qualunque codificata legittimità, un cambio di titolarità di un Permesso di Ricerca (scaduto ed, eventualmente, altrimenti contendibile) non solo senza ratificarlo (e pubblicarlo) con l'indispensabile DM ma pure senza alcun atto di verifica delle condizioni del cambio e dei requisiti del nuovo titolare: condizioni e requisiti, in effetti, non verificabili perché non c'erano al momento del cambio - e non ci sono, adesso, nemmeno sulla carta! Per sua parte, il MATTM non si è minimamente chiesto a che titolo il proponente ha presentato la sua "variante" alla VIA nazionale.

Nessuno dei due Ministeri, in aggiunta, ha preso in considerazione gli effetti della trasformazione della proponente da SpA a SRL.

C) Sulla legittimità del solo procedimento di VIA nazionale.

Il MATTM prima di attivare la procedura di VIA nazionale, avrebbe invero dovuto porsi almeno due domande preliminari: la prima, se una procedura di VIA sia quella correttamente applicabile al caso secondo il codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.); la seconda, ammesso che la VIA sia stata la strada giusta, se si tratti di VIA nazionale o VIA regionale o di combinazione di entrambe. In effetti

Secondo l'art. 6 comma 13 a), abbisognano di autorizzazione integrata ambientale (AIA) "le Istituzioni che svolgono attività di cui all'all. VIII alla parte II". Nel progetto in esame, almeno tre installazioni - ma ce ne sono anche altre - sono classificabili sotto il suddetto all. VIII, in particolare sotto:

- Il par. 1 punto 1.2 Raffinazione di Petrolio e di Gas
- Il par. 5 punto 5.1 Smaltimento di Rifiuti Pericolosi (in Centrale e in area pozzi)
- Il par. 5 punto 5.3 Smaltimento di Rifiuti non Pericolosi (in Centrale e in area pozzi).

Poiché i progetti non possono essere sottoposti a procedura approvativa (e dunque poi eseguiti) solo in parte (vedi sentenze Cons. di Stato, per es. la n. 943 depositata il 9.03.2016), allora, in risposta alla prima domanda, tutto il progetto in esame ha bisogno dell'AIA. [Nota: qui non si dà il caso del comma 1 art. 10 d.lgs. n. 152/06]

Secondo l'art. 7 comma 4ter, i progetti in all. VIII alla parte II sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA, [come pure alcuni in all. II (art. 6 comma 7 a) e b)) e quelli in all. IV (art. 6 comma 7 c))]; dei progetti in all. IV e in all. VIII, la verifica di assoggettabilità poi è di competenza

regionale [secondo le modalità stabilite in art. 20 d.lgs. n. 152/06, che qui, chissà perché, non sono state seguite]; infine, anche per i progetti in all. III la VIA è di competenza regionale. Queste residue competenze regionali, al contrario di altre sulle attività up-stream, non sono state scalfite dalla legge n. 164/2014 e ciò non contraddice in alcun modo la competenza statale sulla VIA e sulla Concessione di Coltivazione; la quale comunque ha bisogno obbligatoriamente dell'intesa regionale, favorevole e non più prevaricabile (comma 241 art. 1 legge n. 208/2015): intesa che, anch'essa, richiede appunto la VIA regionale. Nel progetto in esame, oltre alle installazioni in all. VIII citate, ci sono impianti classificabili sotto:

- All. III par. h) [NB: la "capacità" è definita dal DM 20.10.1998 GU n. 262 del 9.11.1998], par. n) e par o) [anche par. q) e par. z, aa)];
- All. IV par. 2 punti d), f), g) ed l) e par. 8 punto n)

tutti di competenza regionale.

Poiché, di nuovo, i progetti non possono essere sottoposti a procedura approvativa (e quindi poi realizzati) solo in parti frazionate, allora, in risposta alla seconda domanda, tutto il progetto deve essere sottomesso a VIA regionale.

[La Regione opererà, dunque, secondo il comma 2 art. 10 d.lgs. n. 152/06].

La verità di una delle due risposte non esclude quella dell'altra: è del tutto possibile, infatti, una VIA regionale unificata entro una VIA e un'AIA nazionali, senza aggravii procedurali; l'analogo progetto, allegato alla stessa istanza di concessione marzo 2009, fu convogliato, senza opposizioni, alla VIA regionale.

5

Nota: poiché l'iter della concessione include, come si è visto, l'intesa con la Regione, l'Abruzzo ha l'occasione di subordinare tale intesa all'esito della VIA regionale, dirimendo validamente la questione; rimane tuttavia un problema dei tempi concessi dalla legge per esaurire l'iter intrapreso.

D) sulla consultazione pubblica.

I commi 1 e 2 dell'art. 23 indicano i documenti da includere nell'istanza di VIA, che poi sono sottoposti a consultazione pubblica. Tra essi figura "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento". Orbene:

- Il proponente indica un voluminoso insieme di elementi di tale elenco che, pur preliminarmente indispensabile, per norma, all'approvazione del Progetto Definitivo, esso dichiaratamente si propone di conseguire in fase esecutiva, ossia, in modo

irrimediabilmente tardivo ["a babbo morto"], addirittura dopo tale approvazione [Nota: il *Progetto Esecutivo*, tranne forse che da quella del Genio Civile per scopi molto circoscritti, è escluso da qualunque approvazione, parere, assenso... etc. già da conseguire, invece, in fasi preliminare o definitiva: anzi, il *Progetto Esecutivo* non è parte di nessuna procedura sotto il d.lgs. n. 152/2006].

In preventiva carenza – ormai dichiaratamente e intenzionalmente irrimediabile - di tali documenti, non solo diviene censurabile la consultazione pubblica, ma lo è parimenti lo stesso procedimento VIA, nel quale si sottopone a esame e consultazione una documentazione intenzionalmente difettosa e che si è proposta *a priori* di non acquisire in tempo i pareri e gli assensi di rito.

Qualora in fase istruttoria, contro le sue dichiarate intenzioni, il proponente si persuadesse a conseguire e produrre gli atti mancanti (cosa che all'atto il proponente dichiara di non voler fare) durante lo stesso procedimento – per es. *ex comma 3 art. 26 d.lgs. n. 152/2006* – quando e come, poi, le amministrazioni pubbliche potrebbero venir consultate in proposito?

Nel progetto proposto, sebbene il proponente includa un' argomentazione escludente (basata su un certo calcolo, riduttivo e incompleto nei dati, delle quantità compresenti di materie "pericolose"), compaiono impianti che ricadono nell'ambito del d.lgs. n. 105/2015 o in aree adiacenti a impianti "rischiosi". La Centrale, in particolare, è classificabile fra le "Raffinerie di Petrolio e di Gas" [come altrimenti?] e, per tutte le quantità compresenti di materie "pericolose", quando ci siano dati sufficienti perché il calcolo sia correttamente eseguito come in - (1) - nota 4 all. 1 d.lgs. n. 105/2015 tenendo conto del - (2) - DM. 20.10.98, GU n. 262 del 9.11.98, diviene un impianto RIR (a Rischio di Incidente Rilevante). Ciò richiede che, contrariamente a quanto dice il progetto, a seguito della specifica istruttoria condotta dal CTR (comitato tecnico regionale) del Min. degli Interni, venga sottoposto alla consultazione pubblica, proprio nell'ambito della VIA (art. 24), un Rapporto di Sicurezza Provvisorio, corredato o meno dal NOF (nulla osta di fattibilità) del CTR; o che, possibilmente, vengano rivisti, a verifica di compatibilità e ad aggiornamento, i piani di sicurezza di stabilimenti limitrofi (CTR) e i piani di sicurezza esterni (Prefettura).

Nel caso che l'esposizione proposta in progetto sia invece, come "comprensibilmente" sostiene il proponente, ritenuta documento di sicurezza sufficiente ad ogni fine, allora sia quella stessa esposizione sottoposto al CTR, con i connessi elementi progettuali integrativi, perché almeno un ente preposto (e non solo un mero CTVA, non competente e non responsabile) si esprima, in tema di sicurezza, con un atto pubblico [al momento non è detto nulla neanche dai VV.FF], portato contestualmente a pubblica conoscenza e contestabile: altrimenti, sia la consultazione pubblica che lo stesso procedimento VIA risultano monchi della dovuta attenzione al tema e soggetti a censura.

E) sulla sentenza 2495 del Cons. di Stato depositata il 18.05.2015.

Esiste una procedura di legge, presso il connesso tribunale amministrativo ["Giudice di Ottemperanza"], per la verifica di adempimento delle sentenze. Tale procedura sarebbe stata applicabile al Progetto in esame in rapporto alla sentenza in titolo e avrebbe potuto escludere che tale verifica sia illegittimamente eseguita, a rischio di occulti conflitti d'interesse, dal MiSE o dal MATTM o da un Comitato VIA qualunque.

Ora, già esplicitamente il progetto 2016 fu presentato alla VIA anche in adempimento della sentenza, o meglio, in rimozione degli ostacoli che la sentenza ha posto nella procedura: adempimento o rimozione che, con tutta evidenza, sono ritenuti indispensabili per superare la VIA stessa e poter proseguire l'altrimenti illegittimo iter della Concessione di Coltivazione.

Il nuovo progetto dunque, prima di essere sottoposto a questa VIA, avrebbe potuto superare la verifica di ottemperanza anche presso un Giudice, dimostrando così *a priori* di non avere gli stessi fatali impedimenti precedenti e legittimando la stessa presentazione alla VIA (altrimenti certamente censurabile).

Ma quali erano, poi, gli impedimenti fatali enunciati dalla sentenza?

Essi, essenzialmente, sono stati ridotti a due principali, dichiarati "assorbenti" di alcuni altri, pur essi, d'altronde, da rimuovere e tuttora ignorati:

7

(1) la presenza di sorgenti emissive in zona loro interdetta dalla norma MD3 del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria;

(2) l'applicazione del principio di precauzione al rischio collegato alla subsidenza dell'area della diga di terra e del lago artificiale (80 milioni di mc) di Bomba.

Come dice il proponente di adempiere la sentenza?

- (1) spostando l'impianto di trattamento del gas estratto dall'area pozzi (sicuramente interdetta) alla zona industriale di Paglieta (consentita secondo il PRTQA);
- (2) riproponendo un calcolo della subsidenza che, riducendola a meno di un terzo del calcolo precedente, restringerebbe il connesso rischio a livelli molto meno significativi.

I due problemi sono ora risolti? No. Infatti: in primo luogo, le obiezioni poste dal tribunale non possono venir sciolte da una qualunque burocrazia ministeriale né una sentenza può essere semplicemente cancellata da funzionari del MiSE o del MATTM. Inoltre

(1) permane nell'area pozzi (interdetta) una sorgente emissiva ("camino freddo"), con relativa torcia di oltre 30 m. d'altezza, che per norma (MD3) non può stare lì e non può essere spostata in nessun altro posto; inoltre, non è affatto provato che i siti di Paglieta e di Bomba siano idonei né

Via C. Marconi, 59 - 06031 Lanciano (CB)

Tel. +39 0872.14115 Fax +390872.729639

Partita IVA 02260470694 C.I.F. 90026150099

e-mail: info@nuovosensocivico.it - www.nuovosensocivico.it

PEC: comunicazione@pec.nuovosensocivico.it

che il progetto definitivo *de quo* sia approvabile in quei siti in base agli strumenti vigenti di programmazione territoriale;

(2) a parte la mancata spiegazione del rifacimento dei calcoli senza criticare l'attendibilità dei precedenti [i *curricula* e l'autorevolezza degli esecutori suggeriscono al contrario un'attendibilità nettamente superiore dei primi calcoli], non tanto per i risultati o l'attendibilità dei precedenti calcoli il Consiglio di Stato ha ritenuto doveroso applicare il principio di precauzione ma per l'inaccettabile incertezza previsionale dovuta alla loro natura (statistico-probabilistica) e alla caratteristica fortemente discutibile (perciò altrettanto incerta) del modellamento assunto per il sottosuolo, che (calcoli e modelli) non hanno mai finora avuto né verifiche sperimentali né tantomeno conferme indirette, su di esse basate.

Cosa ne dice il Proponente?

di (1) dice che, essendo poca e trascurabile cosa, pur essendo in area proibita, la sorgente emissiva può - quindi a suo giudizio deve - essere convenientemente tollerata dai valori sparuti e residui dell'ambiente circostante (pochi alberi, terreni incolti, spopolamento...) e dalla tendenziale, incentivata, scarsità di residenti limitrofi (abbandono delle campagne, rarefazione di attività economiche, migrazioni, un solo insediamento turistico...);

di (2) dice invece che gli esempi delle concessioni "Fiume Treste" e "Viggiano" dimostrano che, nelle fra loro comparabili - a suo dire - circostanze geologiche e anche indipendentemente da calcoli e modelli, qui è proprio il fenomeno della subsidenza in sé a rivelarsi quasi impercettibile e a non generare rischi significativi.

8

Con una qualche verifica preliminare - anche in sede di assoggettabilità - di adempimento della sentenza, le Amministrazioni e il Pubblico interessati avrebbero forse potuto stimare quanto tali argomenti siano validi ed accettabili - oppure anche eventualmente in tribunale, ove la questione rischia di nuovo fatalmente di finire. In verità, infatti, se la sensibilità all'essenza della sentenza fosse attesa presso il MATTM o il MiSE, tale attesa sarebbe forse, per così dire, statisticamente quasi disperata: il MATTM - controllare per credere o smentire - a meno che un progetto non si bocci platealmente da se stesso via qualche altro ente o in tribunale, da sé non boccia mai un progetto [% di approvazioni > 95%!!!] e, di fatto, non ha mai applicato e non applica, in nessun caso concreto, il "Principio di Precauzione".

Non godendo in principio il progetto di alcun speciale vantaggio *a priori* se non qualcuno surrettizio, conseguibile forse presso le burocrazie ministeriali, resta il problema di imporre tali argomenti allo "svilito" [dal progetto della CMI Energia srl] ambiente di sito e ai sottovalutati [dal progetto della CMI Energia srl] residenti, in forza non del diritto e della legittimità, ma della supposta debolezza della loro reazione (ambiente povero, poca gente...); e resta il connesso problema di chi fra politici, consulenti, magistrati e funzionari, reinterpretando a modo proprio o

di nuovo ignorando il "Principio di Precauzione", si assuma la responsabilità di assicurare il mondo che, per questo progetto, la diga di Bomba non cederà "abbastanza", che i pendii non franeranno in acqua con l'effetto Vajont, che gli 80 milioni di mc di acqua infangata non inonderanno mai la vallata e che, nel frattempo, respirare le emissioni dalla zona interdetta dell'area pozzi - e correre il rischio di incidenti rilevanti nelle aree finitime del sito della Centrale - non faccia male né all'ambiente né alla salute.

F) sull'area asservita.

Per questo nuovo progetto "Colle Santo" è stata richiesta precisamente la stessa area del Permesso "Monte Pallano". Pur essendo il titolo ("minerario") di Forest CMI spa sui connessi terreni spirato con l'irrimediabile scadenza del Permesso, esso potrebbe essere ripristinato con un atto di Concessione di Coltivazione a Forest CMI spa, se questa esistesse ancora (e non certo ad un' estemporanea e "sconosciuta" CMI Energia srl, ex SpA, succursale dell'ignota Avanti Energy inc.).

Tuttavia, per adire la Concessione occorre che la VIA (o ogni analogo valutazione) sia superata da un *Progetto Definitivo*; e pure le pietre sparse sanno che un requisito imprescindibile del Progetto Definitivo è...il titolo sui terreni.

Orbene, non solo tale titolo non c'è, ma non è altrimenti ottenibile, nei termini del procedimento, che compromettendo, privatamente e al nome del legittimo proponente, tutti i terreni occorrenti, sotto la condizione dell'approvazione tempestiva della Concessione [tempestiva vuol dire entro i termini di scadenza dei compromessi].

In ogni caso, all'atto, nessun Sindaco, o ufficio tecnico abilitato o SUAP abilitato, può assentire ad alcun progetto senza accertarne adeguatamente il diritto sui terreni. Non potendo più rivendicare il proprio carattere strategico nazionale (legge n. 208/ 2015 art. 1 comma 240; d.lgs. n. 50/2016), né il titolo di concessione né il permesso di ricerca hanno più valenza di immediata variante urbanistica: per cui, i connessi progetti sono tenuti alla compatibilità con tutti gli strumenti di programmazione territoriale vigenti sul sito; infatti, anche il progetto in esame si spende ampiamente per tentare di dimostrare tale compatibilità, o almeno, in alcuni punti, un'incompatibilità... leggera, su cui chiudere, ("per favore"?), un occhio. Nel caso che, contro tale comma 240, si fosse temerariamente optato, mediante una dichiarazione intempestiva di pubblica utilità, per gli espropri, allora il *Progetto Definitivo* avrebbe dovuto contenere i piani particellari particolareggiati per tali espropri, affrontando inevitabilmente il problema di indicare terreni con vincoli ostativi: ma avrebbe dovuto farlo nello stesso *Progetto Definitivo* e non altrove e dopo.

[Il Decreto Direttoriale 15.07.2015, che mantiene il carattere strategico e l'immediata variante urbanistica non recepisce ancora il comma 240 e il d.lgs. n. 50/2016 perché, evidentemente,

Via E. Mattei, 59 - 06031 Lanciano (Ch)

Tel. +39 0872.11115 Fax +390872.729639

Partita IVA 02260170691 C.C. 90026150699

e-mail: info@nuovosensocivico.it - www.nuovosensocivico.it

PEC: comunicazione@pec.nuovosensocivico.it

anteriore. Nel caso che la concessione venisse approvata, la sua "pubblica utilità" riaprirebbe l'opzione "espropri", per cui i piani particellari particolareggiati dovrebbero comunque integrare, ora e non dopo, il progetto definitivo).

Quanto ancora a titolo sui terreni, in situazione possibilmente peggiore sono le numerose e importanti opere da realizzare fuori dell'area "Monte Pallano": intanto non è stato ottenuto dall'ARAP il titolo sull'area nuova della centrale di Paglieta, la quale è di competenza ARAP solo in minima parte!; tutte poi, dentro e fuori, presentano una lista folta di ostative contraddizioni con tutti gli strumenti di programmazione territoriale localmente vigenti (basta vedere le relative tabelle della sintesi non tecnica o del SIA), che avrebbe dovuto essere superata inderogabilmente (a pena di rigetto) in sede di progettazione definitiva ma che è stata illecitamente rinviata a quella esecutiva [ossia a un fatto meramente interno all'azienda, non indispensabile in via di principio e la cui conformità col Progetto Definitivo non è nemmeno mai istituzionalmente controllata, - se non eventualmente via magistratura, a cose fatte].

Infine, pur non essendoci più, in virtù proprio del suddetto comma 240, molta facoltà per il proponente privato, per il MiSE o per la combinazione di entrambi di prevalere sulle Amministrazioni Locali e sulle popolazioni in tema di programmazione territoriale e uso dei suoli, né di impiegare tattiche costrittive, o "persuasive", sui privati proprietari dei terreni, perfino ancor prima di poter assegnare la concessione, le esperienze invitano ad ipotizzare che una tale linea d'azione non abbia affatto probabilità nulla: ma come si regola il MATTM per considerare nella VIA l'impatto economico e sociale di tale opzione ex art. 22 comma 3 lettera d) d.lgs. n. 152/06?

10

G) su questioni di merito del Progetto Definitivo, sulla sicurezza del progetto e dell'ambiente circostante.

Nel progetto, per sua esplicita ammissione, si legge che:

- Le installazioni in area pozzi sono in zona a rischio di frana R1 e pericolosità P2 [secondo il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idro-Geologico (PAI)].
- La condotta si colloca per larghi tratti entro la fascia di rispetto del fiume Sangro nonché del torrente Pianello e del fosso di Ballevino. [secondo il Piano Regionale Paesistico (PRP)].
- La condotta corre in zone a pericolosità elevata o molto elevata e a rischio R1 [secondo il Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA)].
- Sia la condotta che la Centrale di Raffinazione si trovano in aree parzialmente soggette a inondazione [secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)].
- La condotta fino a V3 è in zona ad alta suscettività a frana; in altri tratti tale suscettività è media o moderata [secondo il PTCP].

Via C. Marconi, 59 - 60031 Lanciano (Ch)

Tel. +39 0872.141115 Fax +390872.729639

Partita IVA 02260170691 C.E. 90026150699

e-mail: info@nuovosensocivico.it - www.nuovosensocivico.it

PEC: comunicazione@pec.nuovosensocivico.it

- La condotta e la Centrale si trovano in aree di Alta Vulnerabilità Intrinseca degli Acquiferi; per l'area pozzi tale vulnerabilità è bassa ma non trascurabile [secondo il PTCP].

Tuttavia il *Progetto Definitivo*, salvo la promessa sconsiderata di redigere qualche Studio in fase "esecutiva" [cioè, illegittimamente, "a babbo morto"; "quando i buoi sono già scappati"], non presenta alcun dispositivo che tratti delle possibili attenuazioni o del superamento di queste dichiarate incompatibilità, ovvero non ha e non può conseguire tempestivamente i requisiti minimi non solo per essere complessivamente approvato ma neanche per ottenere i pareri e le prescrizioni dagli enti preposti; e, dichiaratamente, non intende nemmeno provarci.

Posto ciò momentaneamente a parte, il progetto non presenta alcuna considerazione di sicurezza verso eventi accidentali connessi con la localizzazione stessa delle opere e meno che mai verso quelli connessi alla compresenza di altri insediamenti.

H) I Piani Regolatori Locali

Il progetto, oltre a contraddire il Piano Energetico Regionale (e quello preliminare provinciale) nel punto ove si pianificano gli obiettivi e i tempi di sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili (che il progetto intralcia e ritarda), dichiara esplicitamente di essere in contraddizione non rimediata non solo coi piani territoriali vigenti [vedi osservazione precedente sulla sicurezza] ma anche con alcuni vincoli di piani regolatori comunali. Ciò, per parziale esempio, avviene in Atessa (fra V82 e V83 della condotta: "vincolo archeologico"; altrove in Atessa, "vincolo di rispetto stradale"), in Bomba ("zona a verde di rispetto idrogeologico"; "zona di rispetto stradale e ferroviario"; "zona di rispetto archeologico"), in Roccascalegna ("zona a conservazione del sistema idromorfologico vegetazionale"; "area di conservazione con trasformabilità mirata"), in Paglieta ("area a destinazione agricola").

11

Come si propone la DITTA di rimuovere tali contraddizioni, che lei stessa evidenzia?

Sono significativi, a tal proposito, due esempi ancora parziali ma del tutto tipici:

**per uno dei casi in Bomba, il progetto dice:« Nelle zone di rispetto stradale è vietata qualsiasi [ndr] nuova costruzione, ma si ritiene che la natura delle opere, caratterizzate da interventi temporanei [!!! La Concessione dura almeno 20 anni + 10, ndr] e di lieve entità [!!! Opere per estrarre 145 milioni di mc l'anno di gas sono di lieve entità? Ndr], nonché il ripristino totale dei luoghi a fine vita del progetto, rendano le opere stesse compatibili con il piano regolatore».

**per uno dei casi in Atessa, il progetto dice:« Un tratto della condotta interesserà un'area a "vincolo di rispetto stradale" [come sopra, ndr]; qui la costruzione delle opere necessita

dell'autorizzazione del Sindaco. Ad ogni modo, non emergono disposizioni ostative alla realizzazione dell'opera [E il vincolo che cos'è? ndr].».

Questi due esempi rivelano una "disinvoltura" da parte del proponente che rasenta il "dilettantesco" e "l'amatoriale": non c'è da stupirsi, dal momento che né Avanti Energy inc. né il "nuovo" management della CMI Energia srl, a loro stesso dire, possono vantare alcuna esperienza non solo di esecuzione di un programma quanto neanche di mera partecipazione ad un procedimento di Concessione di Coltivazione di Idrocarburi.

1) Liquidi, liquami, fanghi e solidi. Paglieta e Atesa

Innanzitutto alcuni conti devono essere ben spiegati: per esempio, quelli sulla produzione. La sintesi non tecnica, ora modificata, (pag. 19) diceva: « Il piano di produzione ritenuto come ottimale [da chi e perché? ndr] prevede la coltivazione mediante quattro pozzi di produzione in 14 anni, da cui risulta una produzione complessiva di 2156,5 mln di smc di gas di giacimento. Il target di produzione del giacimento è stato fissato [da chi e perché? ndr] a circa 650000 smc/g per una produzione complessiva di gas equivalente commerciale pari a 1840 mln smc». La modifica del 17.01.2020 dimezza alcuni di tali numeri, pur mantenendo "ottimale" la stima del piano di produzione: cosa possa impedire alla CMI Energia srl di continuare profittevolmente tutte le attività oltre i limiti auto-imposti e fino all'esaurimento del giacimento non è dato sapere; certamente la rinuncia a nuovi pozzi senza la riduzione dimensionale di alcuna altra parte dell'impianto fa di tale rinuncia uno specchio per le allodole, trasformandosi in una mera, parziale e piuttosto blanda diluizione dell'estrazione nel tempo.

12

Rimane valida l'osservazione che, in 14 anni, più del 15% viene separato dalla materia estratta dal "giacimento" e sottoposto a lavorazioni di smaltimento, fra i rifiuti e in ambiente. Tenendo ora conto della composizione dichiarata del gas di giacimento e dei suoi trattamenti, il raggiungimento dell'obiettivo giornaliero (smc/g) inficia i Quadri Riassuntivi delle Emissioni (QRE), almeno per circa il 40% del tempo (per più di 5 anni su 14). Infatti, sia nel caso di convogliamento medio generale alla Centrale sia ancor di più nel convogliamento di picco, la capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa. In altri termini:

l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che rischiano di essere sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

*dalla Sintesi non tecnica, 3.3.4.2 pag. 38/93: « Il gas in arrivo dalla pipeline entra in Centrale per la separazione della fase-gassosa dalla fase liquida»; ora, ci sono due domande pertinenti: la prima

riguarda le quantità e qualità di tale "fase liquida" (= petrolio greggio?); la seconda riguarda il suo destino.

La risposta frazionata alla prima domanda c'è ma si può, con qualche approssimazione, anche dedurre per intero (pag. 22/30), mentre la risposta alla seconda è intanto, dopo ulteriore separazione dell'acqua nell'unità 02, l'unità di essiccamento 05 per rigenerare, a 300 °C, i "letti" di assorbimento dell'acqua: il bruciatore a gas essiccato 05BR03 emette fumi direttamente in atmosfera nella misura di 3000 kg/hr senz'alcun abbattimento. Il greggio senz'acqua va poi all'unità 07 di "ossidazione termica" ossia ad...un altro bruciatore (lo 07BR02)! Infatti, (pag. 39/93) «.....è stata prevista una Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore. Tale unità permette, oltre all'ossidazione termica di tutti gli sfiati gassosi dell'impianto, anche il recupero d'energia utilizzando i liquidi associati al gas trasportato....»; a ciò si aggiunge l'altro bruciatore "a gas essiccato" 07BR01, i cui fumi vanno ad una caldaia (unità 08) per produrre vapore saturo e poi escono liberamente in atmosfera in quantità non date.

Purtroppo, la mancanza di previsione della composizione e della quantità dei combustibili rende inattendibili e del tutto aleatori non solo l'efficienza delle combustioni ma soprattutto il quadro emissivo del camino di convogliamento, senza contare che i VLE (valori limite di emissione) da applicare non sono certamente quelli assunti dal proponente.

La risposta alla seconda domanda, ossia l'Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore, implica poi l'obbligatoria verifica della liceità dei combustibili e dell'ammissibilità delle emissioni sia ex d.lgs. n. 128/2010 sia ex PRTOA, nonché la particolare procedura approvativa prevista dal d.lgs. n. 152/06 per questo tipo di caldaie e di recupero energetico.

13

*Da non trascurare è anche l'unità 06 di "disazotazione", la quale (pag. 17/30): « Sarà acquistata come package dai maggiori produttori di gas criogenici» e della quale null'altro è dato sapere! Questa carenza è forse compatibile con un progetto preliminare, ma non lo è certamente con un Progetto Definitivo né col quadro emissivo ad esso allegato..

*La CMI Energia srl, pur non avendone mai nemmeno vista una per farsene un'idea, ripropone un'unità di desolfurazione tipo LO-CAT. Nel progetto precedente (istanza 2009) era stato proposto, con numeri confrontabili, un impianto a desolfurazione biologica: perché, con evidente svantaggio emissivo, si è ora cambiata idea? Non si sa!

Il fatto cruciale, in realtà, è che la composizione molare del gas di giacimento inspiegabilmente non è la stessa del progetto precedente 2009 (???). Ciò inficia alla radice l'attendibilità sia dei quadri emissivi dichiarati sia dei numeri sulla produzione dei rifiuti nonché dell'efficacia degli abbattimenti e degli smaltimenti: quadri e numeri dati senza calcoli veri e di origine fuori controllo. (pag.4 relazione LIBRA 2016).

*L'applicazione poi, qui proposta, del modello CALPUFF (diffusione degli inquinanti in atmosfera) avrebbe meritato qualche semplicissima verifica *in loco* (prove di ricaduta): l'asserzione, infatti, che sulle abitazioni (a 200 m) e sul bosco di Mozzagrogna (a 500 m) ricadano quantità d'inquinanti, addirittura impercettibili, cozza con l'esperienza locale in modo spettacolare [per comunissimi venti o piogge meridionali, vengono a posarsi in zona polveri desertiche nordafricane; già ora nelle stesse zone si avvertono le emissioni degli stabilimenti esistenti – alle quali i residenti stanno ampiamente reagendo e con le quali quelle qui previste si cumulerebbero, aggravando il quadro]. Il fatto è che, anche mettendo a parte il suo impiego a dir poco eterodosso, la stringa dei dati meteorologici d'ingresso è del tutto strampalata e senza alcun aggancio alla realtà.

*A proposito dei fanghi sulfurei - 500 kg/hr ai quali si aggiungono circa 4 kg/hr di altri rifiuti solidi (pag.22/30) - (ma la cosa, *mutatis mutandis*, vale anche per i fanghi nei pozzi), dopo un tentativo del tutto peregrino e campato in aria di prevederne un'impossibile vendita (i fanghi sulfurei non sono, per norma, comunemente commerciabili), la sintesi non tecnica poi è costretta ad arrendersi e dice (pag. 39/93):«Viste le esigue quantità in gioco [sic] si ritiene, a questo livello di sviluppo del progetto, lasciare aperta anche la possibilità di smaltimento presso siti specializzati. Questa soluzione, per la quale non sono necessari elevati livelli di purezza e disidratazione, considera lo zolfo in eccesso come rifiuto da smaltire; questa premessa è alla base delle tecnologie di smaltimento più o meno definitivo, derivate in parte da tecnologie e sistemi tradizionali applicati ai rifiuti industriali». [Come volevasi dimostrare (vedere osservazioni precedenti sulla VIA regionale), l'impianto incorpora "tecnologie di smaltimento più o meno definitivo", di cui tuttavia, per rispettare le norme, mancano in progetto l'essenziale – ossia il trattamento, la separazione e il "confezionamento" per il trasporto - e il completamento della filiera col recapito finale legittimo; il fallimento dell'ipotesi "vendita" non solo comporta per il proponente la sostituzione di un ricavo con un costo, ma, per quanto qui concerne, anche l'immediata e ormai irrimediabile collocazione, del suo progetto e della procedura, fuori di tutto l'insieme di norme riguardanti il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, tra le quali proprio quelle contemplate dal d.lgs. n. 152/2006] e quelle regionali (PRAGR).

14

Ora, di quali siti specializzati si tratta? Tranne che illegalmente in "terra dei fuochi", tali siti non esistono né nelle regioni finitime né tantomeno in Abruzzo; e a quali ditte specializzate si può ricorrere? Senza i siti suddetti, le uniche ditte alle quali ricorrere sono proprio quelle che usino i fanghi come sottoprodotto riciclabile, che il proponente ha perfino immaginato di poter cercare a "questo livello di sviluppo del progetto", senza ovviamente trovarne neanche una da indicare genericamente. A quale "livello di sviluppo" il proponente avrà una soluzione? Non ne è promessa una, qui, neanche a "babbo morto". Ovvero:

Lo stabilimento produce e parzialmente smaltisce rifiuti in modi la cui compatibilità con le norme generali e con gli strumenti programmatici territoriali (locali, regionali e nazionali): il progetto

non ne prende neanche uno) non solo non è verificata ma non è nemmeno ipoteticamente ricercata né a priori né dopo.

L'osservazione vale anche per i circa 2600 kg/hr di effluenti liquidi (pag, 23/30).

*Infine, basta osservare la lista delle apparecchiature (all.1) e confrontarla con l'inesistenza di piani manutentivi e di prevenzione di incidenti per giungere a concludere che la Centrale proposta non garantisce sicurezza sotto nessuna specie. Ci sono almeno 36 apparecchiature con organi rotanti, ciascuno dei quali, in avaria, è in grado di mandare in crisi l'intera centrale, con pesanti conseguenze emissive e di smaltimenti: eppure, non è previsto né un limitato magazzino ricambi né una qualche squadra interna capace di intervenire in riparazione d'urgenza; non c'è del resto neanche una stima sulla vita media attesa di ciascun organo e, dunque, neanche una previsione sulle fermate programmate: tali programmi sono caratteristica obbligatoria di ogni rispettabile complesso di raffinazione, ovunque nel mondo, ma evidentemente non a Colle Santo.

L) Sulla stabilità dei pendii e sulla subsidenza.

L'area pozzi è dichiaratamente ubicata in zona di frana attiva. Tale frana si sviluppa in pendio alla dx e alla sin idrografica del Sangro, da poca distanza a monte della diga di Bomba. Indipendentemente, dunque, dall'intervento proposto e in assenza di lavori di consolidamento, il pendio dx è già a rischio di "effetto Vajont", appena mitigato dalla previsione della scarsa dimensione della massa che raggiungerebbe il lago in un solo evento e metterebbe in crisi la diga, ma aggravato dal fatto che la diga è di terra e piuttosto vecchia.

Ora, quale nuovo studio mai può dissociare una tale frana dalle attività di estrazione qui proposte? La precedente (molto più consistente) concessionaria Agip ebbe già a concludere che non c'era studio possibile che stabilisse tale dissociazione e cedette il titolo alla prima stia disponibile, trasferendole il connesso problema [la Forest ha appena fatto lo stesso con Dove Energy, che ha fatto lo stesso con Avanti, tutti sfilandosi coscienziosamente dal titolo Monte Pallano].

Un modo, forse l'unico, di aggirare qui il Principio di Precauzione sarebbe quello di eseguire preliminarmente una vasta e molto oculata campagna di lavori di consolidamento e stabilizzazione e, nel tempo, un programma non solo di osservazione ma di manutenzione e rafforzamento accurato delle opere sensibili; altrimenti non c'è verso: nell'area pozzi il Principio di Precauzione, a causa delle frane, vieta inesorabilmente le attività proposte.

Tornando al tema, quello della subsidenza, nonostante la tesi [dichiarata ma assolutamente non dimostrata dalle citate esperienze di Treste e Viggiano, ove sono stati confrontati incontrollati rilievi "recenti" con "dati" iniziali inesistenti e arbitrariamente stimati ("torturati") *ad hoc* : a Cupello, per esempio ci sono case, strade e terreni "inspiegabilmente" lesionati] secondo la quale

Via G. Marinari, 59 - 06051 Lancia (Ch)

Tel. +39 0872.11115 Fax +390872.729639

Partita IVA 02260470691 C.F. 90026150609

e-mail: info@nuovosensocivico.it - www.nuovosensocivico.it

PEC: comunicazione@pec.nuovosensocivico.it

il fenomeno, nel sito specifico, sia proprio trascurabile, un più attento trattamento dei risultati dei nuovi calcoli, nella progettazione definitiva, avrebbe evitato una scorrettezza piuttosto temeraria, che consiste nel non aver applicato, nella progettazione delle opere, alcun coefficiente di sicurezza a tali risultati: fra i geologi e i geotecnici è noto che un simile coefficiente, di norma in situazione analoga d'incertezza e di assenza di conferme sperimentali, è raccomandabile che sia almeno 5: cinque! [Questo argomento, che è già valso nel caso dell'istanza 2009, non può essere ora liquidato contando alla cieca, con tutto il rispetto, sul calcolo "rifatto" da un'ineffabile Dream srl (?! Chi mai sono questi?)].

La modellazione e i calcoli della subsidenza, ora ripresentati in terza versione senza smentire né criticare le contraddittorie versioni precedenti, sono del tutto carenti di basi e riferimenti tecnico-scientifici e non seguono alcun accettabile protocollo (sperimentale che sia). È di evidenza palmare il fatto, implicitamente ammesso dai redattori e dalla storia delle indagini e degli studi locali specifici (vedi **nota storica*, oltre), che la subsidenza (nei suoi diversi aspetti: per es., slow subsidence, dissolution, cave collapse, cover collapse, buried sinkhole...) è fenomeno a loro ampiamente sconosciuto, che essi affrontano "per tentativi ed errori" (vedi ***nota tecnica*, oltre), senza alcun fondamento teorico o sperimentale: prova né sia che, sui risultati, l'opportunità dell'adozione di un prudente coefficiente ingegneristico di sicurezza non è neanche presa in considerazione!

16

**Nota storica: a mano a mano che, nel corso della ricerca "Monte Pallano", progrediva la caratterizzazione geo-meccanica dei luoghi, all'Agip variavano le stime, per analisi, degli abbassamenti per subsidenza, in modo casuale, anche se in tendenza peggiorativa; al centro del giacimento, infatti, l'Agip, pur essendo secondo il Ministero «giunta sperimentalmente a stabilire in via definitiva il valore del coefficiente di compressibilità», stimò 8 cm di cedimento nel 1978, 1.5 cm nel 1989, 2.3 cm nel 1990 e 26 cm nel 1992 : ciò che indusse lo stesso ministero a dichiarare contestualmente, fin dal feb. '93 [prot. 0608], che «le conoscenze acquisite non hanno consentito all'operatore un dato univoco e rassicurante sull'argomento». La Forest (nella sua proposta bocciata in Cons. di Stato) parlava di cedimento sopra i 7 cm (Marr e Jamiolkovski, 2009: 76 mm) mentre la presente CMI, cambiando solamente i redattori dello studio, non arriva ai 3 cm (Dream 2016: 29,5 mm)! Nessuno degli operatori si è reso e ha dato minimamente conto di questa incresciosa e caotica dispersione di risultati o ha sostenuto alcuna attendibilità particolare dei propri risultati rispetto agli altri. Il Ministero competente, inoltre, [Industria, prot. 0608 Unmig, punto 4]), ebbe letteralmente a dichiarare (enfasi nostra) : « Sussistono forti dubbi sulla coltivabilità in termini tecnici ed economici del campo di "BOMBA". Pur trattandosi di un adunamento di idrocarburi di ragguardevoli dimensioni – relativamente al panorama dei giacimenti italiani in terraferma – le numerose problematiche di carattere ambientale che si frappongono al suo sviluppo appaiono attualmente insanabili e tali da far dubitare in un loro*

Via E. Mattei, 59 - 06031 Lanciano (CB)

Tel. +39 0872.11115 Fax +390872.729649

Partita IVA 02260070691 C.E. 90026150699

e-mail: info@nuovosensocivico.it - www.nuovosensocivico.it

PEC: comunicazione@pec.nuovosensocivico.it



possibile mutamento nel breve e medio periodo. Ciò nonostante, può essere utile consentire alla Soc. AGIP di espletare i suoi ultimi tentativi per trovare una soluzione di sviluppo compatibile con le problematiche ambientali del sito, anche nella considerazione che gli impianti attualmente esistenti vengono in tal modo lasciati sotto la gestione di un operatore tecnicamente affidabile ed in grado, in futuro di garantirne, eventualmente, la rimozione ed il relativo ripristino;»; ciò avveniva nel contesto di un'istanza di sospensione triennale dei lavori «per migliorare le conoscenze sul giacimento di "BOMBA" [punto 7] che, purtuttavia, veniva inquadrata dalla dichiarazione precedente [punto 6]:« In caso contrario, se al termine del triennio di sospensione dei lavori richiesto permanessero i noti impedimenti ambientali allo sviluppo del campo, occorrerebbe che l'Amministrazione prendesse atto definitivamente della impossibilità di coltivare il giacimento di "BOMBA" e conseguentemente impegnasse la soc. AGIP a formulare un programma di chiusura mineraria dei pozzi e di ripristino delle aree, da eseguire sotto il diretto controllo di questo ufficio. In tal modo, alla scadenza del titolo minerario l'area della concessione potrebbe essere nuovamente liberalizzata;».

L'Agip, proprio per il permanere dei "noti impedimenti ambientali", cedette i titoli alla Forest-CMI, che fallì anch'essa nell'impresa di rimuoverli e vi andò in liquidazione. Il titolo minerario scade ma, invece di liberalizzarlo, il MiSE [che di questo potrà essere chiamato a rispondere in sede amministrativa, civile e penale] lo ha inopinatamente attribuito alla filiale italiana di una certa, sconosciuta e principiante, Avanti Energy canadese (ex CMIsipa ora CMIsrl) di cui ora, dimenticando sia il passato che il presente, ha posto in procedura una schizofrenica "modifica" che tale non è affatto e che riporta alla situazione del 1989 con un operatore addirittura improvvisato e societariamente inconsistente.

17

Ad ogni buon conto, per quanto qui riguarda, lo studio ora in esame, rispetto alla sentenza citata del Cons. di Stato, non presenta alcuna nuova capacità di identificare e di valutare il rischio associato alla subsidenza, né quella di mitigarlo né tantomeno quella di rimediarevi (infatti non prova neanche a farlo), limitandosi ad affermare, mediante la comprensibile grossolanità e il semplicismo, purtroppo qui inevitabile, della modellazione (vedi ****nota tecnica, oltre**) che tale rischio non esiste proprio o, eventualmente, è....trascurabile!

****Nota tecnica:** L'Ispra ebbe già modo di criticare ***le incertezze e l'insufficienza del Modello "Calamita" (criticità 14), nonché alcune carenze specifiche dello studio Dream (sui "thrust"), **le assunzioni petrolfisiche (criticità 15) e ***idrogeologiche (criticità 16), **** la modellazione della subsidenza (criticità 17).** La CMI Energia srl, nei "Chiarimenti alle Osservazioni ISPRA", senza integrare granchè, riafferma risolutamente la validità delle assunzioni e la completezza soddisfacente dei risultati desunti da tali assunzioni, arrivando perfino a "ideologizzare" le sue scelte con paradossi come quello di escludere un'ipotesi perché non congruente col suo modello: «L'ipotesi di totale de-pressurizzazione non risulta compatibile col modello concettuale e strutturale adottato....(pag. 8, 1.2.2.4).

.Del resto, il modello analitico di Lehmann (quello del "cono", analogo a quello in progetto), per esempio, è applicabile solo al caso di miniere in giacimenti stratificati e sottostima pericolosamente la potenza dei vuoti; non era per nulla appropriato adottarlo a Bomba. Il modello empirico UK, bidimensionale, presuppone una notevole regolarità geometrica del vuoto e non considera l'inclinazione dei basamenti delle cavità: per Bomba, tuttavia, non c'è l'abaco occorrente e non ci sono neanche dati dimensionali sui vuoti, sufficienti per applicarlo. Il metodo del "camino di subsidenza", che pure ha il limite di non considerare l'inclinazione del substrato e di ipotizzare, per semplicità, una geometria cilindrica e simmetrica del camino, nel caso di Bomba non riesce a stimare il diametro del camino stesso ed è dunque inefficace. La modellazione numerica ad elementi finiti, infine, (per es., codice 3DEC, o UDEC o....) ha bisogno, in primis, di discutere criticamente e di stabilire un modello strutturale valido (che a sua volta dipende dalla validità della modellazione analitica assunta); poi, di individuare le formazioni di cavità sotterranee; poi, di caratterizzare geo-meccanicamente, ad idonei intervalli, il materiale di copertura delle cavità sotterranee; poi ancora, di avere qualche verifica sperimentale: a Bomba non si dà nessuna di queste condizioni, per cui l'estensione integrativa della modellazione (presentata da CMI Energia srl su esecuzione di tecnici M3E, supposto spin-off dell'Università di Padova), fondandosi su una vasta labilità di dati, risulta operazione del tutto inutile e fuorviante, fino al paradosso di indurre addirittura a credere che: « la variazione di stress tensionale nello scenario C (massimo disturbo tensionale dopo 15 anni di produzione con 4 pozzi di sviluppo) genera un effetto stabilizzante [!!!] ». Si tenga presente che le indagini prospettiche nel sito di Colle Santo non sono neanche approdate ad una carta delle anomalie gravitazionali "di Bouguer": altro che approfondimento; dall'Agip in poi non è stata condotta alcuna ricerca sul campo che abbia approfondito alcunchè!

A proposito di modellazione ad elementi finiti presso l'Università di Padova, (o presso gli spin-off di tale università) sarebbe estremamente consigliabile che il MATTM rileggesse il Decreto con il quale lo stesso Ministero dell'Ambiente stabilì che: « È vietato l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso fra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po ».

Sarebbe anche ulteriormente consigliabile la consultazione degli studi dei "sinkholes", per le stringenti analogie sia di eventi sismici che di status geologico, geofisico ed idro-geochimico dei luoghi, ove tali improvvise voragini si sono prodotte (per es., Vittorito, nell'aquilano), col sito di localizzazione del progetto in esame, tenendo conto che l'intervento in esame progetta - senza averne padronanza alcuna - una delle più sicure e micidiali cause d'innesco di tali fenomeni catastrofici, proprio al di sotto del bacino e della diga in terra più grandi e più vecchi d'Europa e appena a monte del cuore produttivo più importante del centro-meridione italiano.

Via G. Marconi, 59 - 06031 Laneriano (Ch)
Tel. +39 0872 41115 Fax +390872 729639
Partita IVA 02260170691 C.E. 00026150699

e-mail: info@nuovosensocivico.it - www.nuovosensocivico.it
PEC: comunicazione@pec.nuovosensocivico.it

Una proposta di modellazione, sperimentata ex-post, con esiti forse incoraggianti (almeno su uno stoccaggio sotterraneo), risulta quella presentata in settembre 2016 da 4 ricercatori del Politecnico di Torino (Benetatos, Giani, Codegone e Rocca: Giani e Rocca sono anche membri della Dream.srl), denominata "Approccio Integrato per l'analisi della subsidenza indotta dalla coltivazione di giacimenti di idrocarburi": citando dalla presentazione, «tale approccio si basa sull'integrazione di tre modelli di riferimento: il modello geologico, quello fluido-dinamico e quello geo-meccanico»; purtroppo, un'applicazione della modellazione proposta avrebbe bisogno di «un'abbondanza e una qualità delle informazioni disponibili» che nel caso di Bomba non sono date: infatti, proprio i membri della Dream srl che l'hanno proposta (Giani e Rocca), pur essendo stati citati - via un loro articolo in inglese del 2017 - nelle "integrazioni al quadro geologico", hanno significativamente omesso di applicare tale modellazione a Bomba.

Tutti i modelli teorici qui indicati, purtroppo, (tranne quello a "camino") sono stati adoperati solo per analizzare subsidenze già accadute, in zone sopra reticoli di tunnel minerari, geometricamente e geologicamente ben conosciuti. Il "camino è stato anche usato per casi di subsidenza "naturale", ove la cavità era parimenti ben conosciuta. Le risultanze delle diverse applicazioni sono state quantitativamente deludenti e inadeguate e, per essere accordate alle osservazioni e alle misure in situ, hanno richiesto modifiche euristiche non generalizzabili, (in gergo "torture"), ai modelli stessi; che dunque hanno mostrato un valore solo qualitativo e descrittivo, del tutto inutilizzabile per previsioni. Inoltre, nessun modello, meno che mai quello assunto in progetto, tiene conto del parametro tempo, ossia nessun modello dice quando la subsidenza si innesca e in quanto tempo si esaurisce, prestando il fianco all'ipotesi immanente - che, per le esperienze studiate, è qui del tutto plausibile - di abbassamento catastrofico improvviso (sink hole propriamente detto).

Pur tuttavia, alcuni dei modelli qui indicati hanno permesso di stabilire un nesso indubbio fra subsidenza e stabilità dei pendii superficiali, (ossia fra subsidenza e frane), che non appare proporzionale all'entità stimata della subsidenza stessa: a fronte dell'impressionante situazione franosa attorno alla diga di Bomba, non aver indagato più a fondo su tale nesso cruciale è una lacuna fatale per la "modifica" in esame, che manca uno dei suoi principali fini. Questa critica era stata fatta, esplicitamente e specificamente, anche da ISPRA (criticità 17), rilevando l'assunzione della sola ipotesi "statica".

Infine, se, nonostante tutto, si optasse, in mancanza di meglio, per una qualche attendibilità della modellazione e dei calcoli attuali Dream-CMI, allora si dovrebbe dare a maggior ragione credito ai calcoli AGIP-1992 che, sulla base di misure aggiornate delle variazioni di compressibilità delle rocce e di ipotesi più realistiche sull'estensione dello strato depressurizzato, davano un abbassamento per subsidenza di 22 cm al centro della diga e di 26 cm al centro del giacimento (ossia più di 10 volte le risultanze Dream-CMI). L'Agip inoltre aveva contestualmente constatato che, senza ancora mettere mano al giacimento, il suolo sotto la diga era soggetto a cedimenti differenziali. L'Agip, con calcoli e misure dunque della stessa approssimazione di quelli odierni sotto esame, ebbe già a

scoprire l'incompatibilità della coltivazione del giacimento con la stabilità della diga e dei pendii circostanti e l'inopportunità di tale coltivazione; ma la nota più sorprendente è che il Ministero, allora dell'Industria, condivise in toto e per iscritto le considerazioni dell'operatore AGIP e che da nessuna parte risulta che abbia cambiato parere: come mai allora riattiva un procedimento già morto e sepolto due volte, e si ostina a condurlo su una strada tanto perversa?

Questi aspetti problematici danno solo un'idea dell'immane distanza fra la potenza previsiva occorrente a Colle Santo, quella inadeguata degli strumenti disponibili alla bisogna e quella del miserrimo strumento (del tutto non ingegneristico) adoperato dallo studio in esame; distanza di cui tutte le parti in causa hanno avuto modo di prendere atto perfino in anticipo (Agip 92) e che, come volevasi dimostrare, impone di nuovo l'applicazione assoluta del principio di precauzione.

M) sui problemi sismici

Le conclusioni previsionali della Dream srl sulla natura "elastica" e sull'entità delle deformazioni, indotte dalla proposta attività estrattiva - (vedasi per esempio pag. 3 del documento "Ulteriori Chiarimenti sulla Compatibilità del Progetto col Principio di Precauzione", ottobre 2018) - sono notevolmente diverse da quelle presentate, per conto di Forest/CMI SpA nel 2009, da Marr e Jamiolkowski, che già, per ammissione degli stessi, erano affette da sostanziale aleatorietà per seria penuria di dati d'ingresso. La diversità (non esplicitamente giustificata da Dream srl) ha origine in due distinte assunzioni:

- 1) una diversa modellazione, la cui scelta non è stata corredata da alcun esame o da alcun confronto critici;
- 2) un arbitrario e ingiustificato "adattamento", *ad usum Delphini*, dei valori dei parametri geo-meccanici in ingresso al modello;

In altri termini, lo studio della Dream srl è per lo meno sospettabile di essere stato preventivamente "educato" al raggiungimento voluto delle conclusioni più ottimistiche. Entrambe queste assunzioni, prese inopinatamente e acriticamente per buone, fanno inesorabilmente traballare le per lo meno avventurose considerazioni (manco a dirlo, ancor più che ottimistiche) del prof. Ing. Angelo Amorosi e quelle, altrettanto ultra-ottimistiche, del dott. geol. Davide Scrocca, entrambe dell'ott. 2018: esse vengono infatti "demolite" (provare per credere) dall'assunzione di una modellazione più attendibile e dal ritorno a parametri geo-meccanici sperimentalmente più certi.

Nota: già l'ISPRA, a tal proposito, ha fatto notare che: «...come tutte le modellazioni, la loro effettiva validità è funzione della correttezza dei dati di input». (criticità 17).

È senz'altro da ricordare e tener presente che in nessuna formulazione di calcolo fin qui presentata entra la variabile "tempo", per cui nessuna diluizione delle operazioni di estrazione (come quella ora proposta a gen. 2020) ha effetto sui risultati e sull'apprezzamento dei rischi connessi.

È inoltre sconcertantemente notevole il mancato studio del rapporto fra attività estrattiva e stabilità dei pendii attorno alla diga: fu anche, inter alia, tale non dominato rapporto a scoraggiare, allora, la ben più affidabile AGIP. Questa impressionante falla fa trascurare in modo palesemente inaccettabile il rischio della tracimazione (e, dunque, della stessa stabilità) della diga per "effetto Vajont" [la più recente frana di Alba /Pennadomo, a pochissima distanza di tempo dal terremoto "aquilano" del 2016, è arrivata a 300 m. dalla diga a mano sinistra; essa è tuttora in movimento e capace di convogliare un volume di terre sufficiente al disastro].

Nota: le criticità sopra riportate sono state anche indicate da ISPRA (criticità 20); in particolare, ISPRA ha notato che: «la valutazione della stabilità della diga per effetto dei cedimenti differenziali indotti dalla subsidenza sono state eseguite solo in condizioni statiche e senza tener conto della cinematica specifica dei movimenti franosi che interessano le aree in cui la diga si inserisce».

N) sulla Centrale di Trattamento di Paglieta, come sul resto.

Un analogo impianto LO-CAT è stato già classificato autorevolmente [sentenze Cons. di Stato, ISPRA...] quale "stabilimento di raffinazione di idrocarburi", ovvero, in effetti, una RAFFINERIA. La stessa modifica *de qua*, differenziando ulteriormente i prodotti raffinati, conferma la classificazione. Tralasciando l'osservazione che una raffineria dovrebbe affrontare un iter approvativo a parte, c'è ora da osservare che l'assenza di stabilimenti dello stesso generale tipo è stata, dagli anni '70 in poi - e continua ad essere tuttora - una precondizione formale per l'insediamento di industrie e artigianato manifatturieri nella connessa Area di Sviluppo Industriale: è stata proprio tale assenza una delle condizioni normative per attenuare il degrado dell'Area e promuoverne uno sviluppo vero, fino al "miracolo" della Val di Sangro.

Tale sviluppo ora è programmato, non solo sotto la specie dei piani territoriali regionali e locali, ma anche sotto la specie di piani di sviluppo, specificamente economici [il Master Plan Regionale, per esempio, ecc.], con i quali tutto "Colle Santo", e la Centrale di Paglieta in particolare, cozzano in modi inconciliabili.

Che ciò fosse ignorato dal proponente non sorprenderebbe, ma non lo è: il proponente, nell'ammettere che le contraddizioni ci sono, chiede che... non contino e che si chiuda un occhio; ma che sia ignorato dal MATTM, a cui i piani giungono *in primis* per la VAS, risulta del tutto ingiustificabile.

Tutto ciò a parte, l'istanza in esame propone una modifica progettuale che dovrebbe essere migliorativa, ma che infine consiste quasi solo in uno spostamento di qualche decina di metri, su un'area vicina all'originale, con alcuni piccoli aggiustamenti dei singoli impianti dello stabilimento. Viene infatti riproposto lo stesso progetto LIBRA engineering srl dell'apr. 2016. Sull'impianto Lo-Cat qualcosa si è già detto nel cap. I) sopra. C'è tuttavia ancora da aggiungere che nulla è dato sapere sul prevedibile comportamento della Centrale sotto scossa sismica, né sugli effetti dell'inondabilità del sito, né - last but not least - sulla portata della diffusione di emissioni odorifere [Nota: l'art. 272-bis del d.lgs. 152/2006 è in vigore dal 2017 e l'ISPRA ha da tempo predisposto le connesse linee guida alle quali attenersi; l'attuale presentazione ha data 17.01.2020: perché non ne tiene conto alcuno?]

O) sull' art. 22 comma 3 lettera d) del d.lgs. n. 152/2006.

"sotto il profilo dell'impatto ambientale":

- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla condotta interrata come metodo di convogliamento dell'estratto alla raffinazione? Quali sono le alternative, prese in esame, al tracciato e alle dimensioni della condotta pozzi →raffinazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al metodo di trattamento dell'estratto e al destino delle sue separate componenti?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione della Centrale di Raffinazione in Paglieta? E perché proprio in quel terreno lì?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, ai recapiti finali dei gas depurati, "vendibili" o non?
- Quali sono le opzioni alternative (metodi e destinazioni), considerate dal proponente, ai diversi smaltimenti differenziati dei rifiuti?

22

Queste domande non hanno nel progetto le risposte che la legge citata richiede. Tuttavia le stesse domande possono subordinarsi ad un'altra "assorbente": quali sono le alternative complessive, programmatiche e progettuali, che il proponente ha considerato ed escluso, e perché? Presentando l'esclusione dell'«Opzione zero», l'unica ragione indicata dal proponente è la sua "necessità" di recuperare presto dei soldi (circa 30 milioni di €), spesi precedentemente da altri (Forest SpA) senza abbastanza frutto - e al diavolo tutte le alternative "sotto il profilo dell'impatto ambientale"!

P) Sui metodi in area pozzi.

** Una carenza significativa nel *Progetto Definitivo* è, inopinatamente, il metodo di estrazione, dal quale, oltre che dal numero e dalle caratteristiche dei pozzi, dipende la produttività del giacimento. Ciò non vuol dire affatto, ovviamente, che il proponente non abbia a sua disposizione adeguati metodi d'estrazione [si spera che, sebbene non sia né provato né detto, alla fine in qualche modo li abbia]; tuttavia, quando il proponente non abbia avuto modo di decidere già da ora - in base a quanto presume di sapere - fra le alternative disponibili, avrebbe dovuto almeno indicarne il prevedibile impatto sui luoghi e verificarne la compatibilità. Infatti, tale significativa carenza permette di contrabbandare il ricorso a metodi, per esempio, che molto si avvicinino al famigerato *fracking*, pur resi (mediante eufemismi di tipo analogo a "unità di ossidazione termica" o "unità di addolcimento") non identificabili perfettamente con esso.

Il ritmo di produzione ipotizzato e la mancanza di specifiche indicazioni [in un *Progetto Definitivo* !!] sollevano non solo perplessità ma perfino sospetti: l'estrazione non è qui un'operazione quasi-statica, o dalla reologia disciolta in tempi lunghi; basti pensare che, estrapolando le produzioni annue messe ora in conto (la metà di quelle programmate nel 2016 da CMI SpA), il giacimento - definito al momento il più grande del Paese (3,5 miliardi di nmc) - si esaurirebbe nella durata ventennale della concessione, senza alcuna proroga! E qual è, "per favore", la tecnologia che consente ciò con impatto "trascurabile"? E come fa tale tecnologia a limitare le deformazioni e a spalmare assestamenti e subsidenza in decenni o a "babbo morto"?

23

* * Negli ambienti veramente esperti nel settore, è arcinoto statisticamente che, nella loro vita utile, l'80 % circa dei pozzi, anche se fatti benissimo, viene affetto da indebolimenti strutturali e avarie serie, che richiedono, comunemente, importanti operazioni di "work over". Le condizioni geologiche dell'area pozzi di Bomba, fino a sensibile profondità, sono particolarmente influenti sia in tali indebolimenti sia nell'applicabile metodologia di work over. Purtroppo, la "variazione al programma lavori", presentata all'approvazione dalla succursale italiana della - senza offesa - sprovvista Avanti Energy ["Carneade? Chi era costui?"], ignora del tutto il problema connesso e, in particolare, non ne ipotizza in alcun modo l'impatto.

Il proponente avrebbe potuto cavarsela "promettendo" di sottoporre a VIA eventuali progetti di "work over", in corso d'opera, ma ciò avrebbe contraddetto fortemente il cronoprogramma di 14 anni, estendendolo almeno fino al limite ventennale, o anche, più probabilmente e verosimilmente, trentennale.

In generale, il proponente non indaga e ignora qualsiasi occasione di ragionevole dubbio (anzi!) sul suo "programma" di recupero, dall'Abruzzo, di soldi spesi chissà dove e da chi, non preoccupandosi nemmeno di predisporre un'affidabile specifica cornice assicurativa e rivelando così anche un'inesperienza sconcertante.

Via C. Marconi, 59 - 00034 Lariano (Ch)

Tel. +39 0372.11115 Fax. +390372.729639

Partita IVA 02260170691 C.F. 90026150699

e-mail: info@nuovosensocivico.it - www.nuovosensocivico.it

PEC: comunicazione@pec.nuovosensocivico.it

Q) Sulla valutazione di parte dei costi e dei benefici.

La CMI Energia srl ha ora presentato una modifica del progetto di CMI Energia SpA consistente nella rinuncia a perforare nuovi pozzi e nel modesto spostamento della centrale di trattamento di Paglieta. Ciò comporta ragionevolmente una diluizione significativa dell'estrazione, nel tempo della concessione. Pur tuttavia, CMI En. Srl dichiara di ammortizzare i costi dell'impianto e di mantenerne un sufficiente livello di redditività in soli 15 anni: da quel momento, gli unici costi da sostenere sono quelli di esercizio dell'impianto, essendo quelli di de-commissioning già smaltiti e quelli di nuovi pozzi neanche più sostenuti [i presunti 30 milioni di € spesi da Forest Oil sono già stati, sul piano finanziario, ampiamente ingoiati dalle procedure fallimentari e dalle compravendite societarie, per cui le installazioni esistenti pervengono a CMI Energia srl in modo sostanzialmente gratuito].

Un ulteriore effetto della diluizione produttiva è la riduzione (fin oltre la soglia di esenzione) delle Royalties e delle imposte e, in generale, un risparmio dei costi amministrativi e gestionali [due pozzi – vedi esempio Rockhopper in Cupello – possono essere tele-gestiti senza addetti in loco].

Avendo a suo dire "mostrato" che non c'è alcun apprezzabile rischio di alcun genere, nessun costo viene attribuito alla prevenzione, all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi, né di cortissimo né di più lungo periodo.

Dal punto di vista dei ricavi, la sia pur modesta diversificazione produttiva, proposta in uscita a Paglieta, può apportare altri sensibili benefici addirittura comprendendovi anche incentivazioni varie, come quelle per l'uso dei gas nell'autotrazione.

Dall'altra parte, al contrario, il territorio di sito sconterà una molto minore attrattività di investimenti di qualità. Dovrà inoltre fronteggiare un insieme di rischi, sottostimati o non stimati affatto, in cui incorrerà per l'intermediazione di una ditta dalla consistenza paurosamente irrisoria sia sul piano tecnico che su quello finanziario, alla quale è pervenuta attraverso una serie opaca di eventi fallimentari. La stessa confezione del progetto e l'approccio alla procedura amministrativa appare come un'opera di accattonaggio culturale e di rattoppamento raffazzonato di falle. Inoltre, le burocrazie addette dovranno ora spendere tempo e soldi pubblici non per garantire i cittadini e salvaguardare il territorio ma per dare alla suddetta ditta un'occasione di speculazione del tutto dannosa per le comunità locali e nazionale.

Via G. Marconi, 59 - 00031 Lariano (Cl) -

Tel. +39 0072.11115 Fax. +390072.729639

Pec: ita 02260170691 C.E. 90026150699

e-mail: info@nuovosensocivico.it - www.nuovosensocivico.it

PEC: comunicazione@pec.nuovosensocivico.it

R) Richieste conclusive

Alla luce di quanto sopra si chiede di respingere l'istanza CMI Energia srl, chiudendone sfavorevolmente il procedimento di VIA e, alla luce del livello di conoscenze e di incertezze che si hanno delle tecniche e dei luoghi coinvolti e della carente progettabilità derivante da tale livello, escludere da tali luoghi le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e trattamenti di idrocarburi, con apposito atto.

Lanciano, 5 marzo 2020



Alessandro Lanci
Presidente dell'Associazione
"NUOVO SENSO CIVICO - ONLUS"

Alessandro Lanci

Firma autografa sostituita in formato stampato
ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 38/03



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	005511370	05/03/2020	PEC	Mittente: COMUNICAZIONE@PEC.NUOVOSENOCIVICO.IT	

Oggetto: OSSERVAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO ALLEGATO ALL'ISTANZA DI "VARIAZIONE DEL PROGRAMMA LAVORI" COME MODIFICATO IL 17.01.2020 DA CMI ENERGIA SRL ROMA, NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI "COLLE SANTO", IN PROV. DI C

Impronta: A327C1C08C47DDF7AFE4A85B9F675D2A426E2293049AEB6E0F7E301825605E3

Da: stazioneornitologicaabruzzese <stazioneornitologicaabruzzese@pec.it>
Inviato: giovedì 5 marzo 2020 13:43
A: VIA Regione Abruzzo; comunedibomba@pec.it;
protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it
Oggetto: progetto CMI - gas a Bomba - VIA nazionale - inchiesta pubblica -
osservazioni
Allegati: PatenteGuidaDeSanctis.pdf

Alla Regione Abruzzo - servizio VIA

e p.c.
Comune di Bomba
Comune di Paglieta

**OGGETTO: progetto CMI - gas a Bomba - VIA nazionale - inchiesta pubblica -
osservazioni.**

Lo scrivente Augusto De Sanctis, che ha partecipato in qualità di consigliere dell'associazione scrivente alla riunione pubblica di stamattina presso la sede della Regione Abruzzo in piazza Unione a Pescara, in relazione all'inchiesta pubblica per il progetto attualmente alla V.I.A. nazionale per l'estrazione di gas a Bomba con centrale di trattamento a Paglieta, riassume qui il proprio intervento con le preliminari osservazioni al progetto e alla procedura nell'ambito dell'inchiesta pubblica promossa dalla regione, riservandoci ulteriori osservazioni da inviare direttamente al Ministero entro la data di scadenza per le osservazioni.

ASPETTI PROCEDURALI

- 1) In primo luogo appare gravissimo da parte del Ministro aver omesso di procedere all'adozione del decreto di V.I.A. nei termini procedurali previsti a seguito del parere negativo del Comitato V.I.A. nazionale del 26/10/2018. La mancanza del rilascio del decreto ha reso così possibile l'attuale situazione di riavvio della procedura pubblica con il deposito di nuovi documenti a oltre un anno dal parere negativo;
- 2) Sempre grave è, a nostro avviso, l'aver proceduto da parte della struttura ministeriale ad accogliere la nuova documentazione presentata al di fuori di qualsiasi termine procedimentale senza invece respingerla, nonostante: a) si sia già

espresso il Consiglio di Stato, massimo organo della Giustizia amministrativa del paese; b) si fosse espressa chiaramente la Commissione VIA nazionale; c) esistono chiare norme sul regolare andamento della pubblica amministrazione che impedisce di appesantire il procedimento amministrativo e, dunque, la reiterazione di atti per il cui deposito esiste una chiara scansione temporale dettata sia dalla norma generale sui procedimenti amministrativi Legge 241/1990 sia dal D.lgs. 152/2006.

L'integrazione documentale (l'ennesima in un procedimento che ne aveva già viste diverse prima del passaggio in comitato VIA nazionale) arriva a quattro anni di distanza dall'(ri)avvio del procedimento presso il Ministero dell'Ambiente (a sua volta a nostro avviso del tutto illegittimo dopo la conclusione negativa, confermata dal Consiglio di Stato, della procedura di VIA regionale).

3) Ammessa e non concessa la legittimità di questa riapertura del procedimento di osservazioni, comunque i termini per le osservazioni dovrebbero essere di 60 giorni;

4) Ammessa e non concessa la legittimità di questa riapertura del procedimento di osservazioni, gli uffici ministeriali devono comunque accertare la coerenza della documentazione depositata e la sua congruità rispetto al procedimento in esame. Qui invece la documentazione integrativa non affronta criticità sollevate da tempo come la subsidenza oppure tutta la questione, meramente accennata nella presentazione della documentazione, dell'uso della stazione di Paglieta come "hub nazionale per il GNL. Pertanto gli uffici ministeriali avrebbero dovuto respingere la richiesta di riapertura dei termini.

ASPETTI DI CONTENUTO

1) Manca qualsiasi approfondimento della questione della criticità della subsidenza. I documenti già consegnati a suo tempo erano in realtà comunque incoerenti anche rispetto alle conclusioni a cui era giunto il Consiglio di Stato circa l'applicazione del principio di precauzione vista l'esistenza della diga di Bomba;

2) Sostanzialmente la nuova documentazione cerca di affrontare la questione dell'esistenza, da noi segnalata puntualmente per primi (a testimonianza della superficialità della documentazione depositata a suo tempo dall'azienda, evidentemente non colta dagli uffici ministeriali preposti al controllo della coerenza e della completezza della documentazione depositata), della faglia inserita nel database DISS dell'INGV.

Ebbene, anche la documentazione depositata ad integrazione appare del tutto insufficiente nello sciogliere la delicatissima questione del rischio collegato alla presenza di questa faglia. Questo per varie ragioni: a) la stessa azienda lamenta che l'esistenza di questa faglia è riferita ad un unico lavoro dell'INGV portato ad un Convegno. Eppure poi fanno correre un modello predittivo sulla variazione delle tensioni in profondità spinto addirittura a 20 km di profondità, posizionando la superficie di faglia nello spazio della ricostruzione tridimensionale usando un

altissimo dettaglio; b) le assunzioni sulle caratteristiche del sottosuolo spinte fino a 20 km di profondità appaiono, vista la complessità dell'area, appaiono quantomeno dubbie in assenza di informazioni di dettaglio e comunque oggetto di un approccio riduzionistico che non risolve, viste le incertezze, la questione del rischio di sismicità innescata; c) non si affronta il problema della possibile perturbazione derivante dall'attività sismica di tipo naturale che potrebbe svilupparsi durante il periodo di sfruttamento del giacimento e in quello successivo;

3) Si ricorda che la Diga di Bomba è una struttura realizzata molti decenni or sono. Oggi, in base alla legislazione vigente (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Grandi Dighe" - 8 luglio 2014), è obbligatorio redigere un Piano di Emergenza secondo dei criteri omogenei che tengano conto anche del contesto di vulnerabilità del territorio in cui queste strutture si situano. Orbene, è del tutto pacifico che il territorio di cui parliamo è già sottoposto a plurimi fattori di rischio che agiscono tutti ad alta intensità (rischio sismico naturale; rischio alluvione; rischio frana). Pertanto è del tutto inconcepibile aumentare comunque la pressione su un territorio già fragile inserendo un altro fattore di potenziale disturbo (in senso peggiorativo) di tali fattori di rischio. D'altro lato la stessa AGIP aveva abbandonato con parole inequivocabili il progetto di sfruttamento di tale giacimento.

4) Nel progetto si fa riferimento all'uso del polo di Paglieta quale "hub" del GNL nazionale per il trasporto pesante come elemento qualificante del progetto in riferimento alla programmazione nazionale. Ovviamente tale modalità di utilizzo del gas dovrebbe poi essere descritta in maniera dettagliata nella nuova documentazione depositata che però è assolutamente carente sul punto. Tra l'altro bisognerebbe chiarire tutti gli aspetti non solo impiantistici ma anche gestionali, anche in riferimento alla sicurezza (ad esempio, applicabilità della Seveso in caso di stoccaggio di sostanze pericolose). La documentazione doveva essere quindi essere respinta al mittente in fase di istruttoria sulla completezza della documentazione;

5) Non viene affrontata la questione dei rilasci diretti di metano, che è un pericoloso gas serra per il quale l'IPCC ha fissato rilevanti obiettivi di riduzione delle emissioni al fine di cogliere gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

Queste sono solo alcune delle questioni rilevanti che devono portare a respingere l'ennesimo progetto di questa storia incredibile, anche dal punto di vista amministrativo.

Ovviamente chiediamo che le strutture ministeriali apicali a cui sono assegnati gli obblighi di vigilanza sull'operato dei funzionari ministeriali, accertino l'effettiva legittimità degli atti emessi o non emessi dai vari organi del ministero, auspicando fin da ora che il procedimento sia ritirato in autotutela e concluso con l'emanazione del decreto di VIA negativo (e senza ulteriori integrazioni a seguito delle nostre ennesime osservazioni!).

In generale, si richiede altresì di formalizzare ai ministeri competenti la richiesta di escludere immediatamente l'area in questione tra quelle potenzialmente idonee all'estrazione, sia nel procedimento di definizione del PITESAI di cui al DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135 sia nella normale attività di verifica delle effettive condizioni di operabilità di un'attività di sfruttamento di un giacimento nell'area.

Ci riserviamo ogni altro intervento utile alla definizione della vicenda.

Si allega documento di riconoscimento.

Cordiali saluti
Augusto De Sanctis
Consigliere Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus
Sede Operativa
Via A. De Niino 3
65126 Pescara



**Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Valutazione di Impatto Ambientale – VIA NAZIONALE
CMI Energia S.p.A. – Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo" – Bomba (CH)**

Oggetto

Titolo dell'intervento:

Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo"

Descrizione sintetica del progetto fornita dal proponente

Il progetto prevede la messa in produzione dei pozzi esistenti Monte Pallano 1 e 2, la perforazione e completamento di due nuovi pozzi Monte Pallano 3 e 4 e l'eventuale perforazione di un ulteriore pozzo Monte Pallano 5, la costruzione di un gasdotto di circa 21 km e di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del comune di Paglieta.

Azienda Proponente:

CMI Energia S.p.A.

Procedimento

**Valutazione di Impatto Ambientale (VIA NAZIONALE)
– OSSERVAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO**

Localizzazione del progetto

Regione:	ABRUZZO
Provincia:	CHIETI
Comuni Interessati:	Perano, Roccascalegna, Atessa, Pennadomo, Paglieta, Torricella Peligna, Colledimezzo, Altino, Villa Santa Maria, Archi, Bomba

Referenti della Direzione

**Gruppo istruttorio del
Servizio Valutazioni Ambientali**

ing. Erika Gargano

Ing. Enzo Di Placido

Dott. Pierluigi Centore

Ing. Andrea Santarelli





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale - VIA NAZIONALE
CMI Energia S.p.A. - Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo" - Bomba (CH)

1. Premessa

Per l'intervento in esame, proposto dalla Soc. CMI Energia spa, risulta avviata la procedura di VIA, presso il Ministero dell'Ambiente (codice procedura 3385, del 28/06/2016), in quanto progetto di competenza statale rientrante nella tipologia di opere previste all'Allegato II della parte Seconda del D.Lgs 152/2006, punto 7.

L'avviso al pubblico è stato pubblicato in data 25.06.2016 con termine di presentazione delle osservazioni fissato al 29.08.2016, nei termini previsti all'art. 24, comma 4, la Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 554 del 25.08.2016, ha formulato le proprie osservazioni e contestualmente espresso parere non favorevole, facendo proprio il giudizio n. 2694 del 22.08.2016 del CCR-VIA, Autorità Competente regionale in materia ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p.

Dalla consultazione del progetto nel sito ministeriale, sezione "dettagli procedura", risulta la seguente cronologia:

Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM):	3385
Procedura integrata VIA-Valutazione di incidenza:	Sì
Data presentazione istanza:	28/06/2016
Data pubblicazione avviso sui quotidiani:	25/06/2016
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico:	29/08/2016
Data avvio istruttoria tecnica:	11/07/2016
Data richiesta Integrazioni:	04/10/2017
Data ricezione Integrazioni:	22/08/2017
Data 2° richiesta Integrazioni:	04/10/2017
Data 2° ricezione Integrazioni:	20/11/2017
Data ripubblicazione avviso sui quotidiani:	25/11/2017
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico su ripubblicazione:	24/01/2018
Oggetto ripubblicazione:	Documentazione integrativa
Data ricezione Integrazioni relative al progetto ripubblicato:	01/05/2018
Data II ripubblicazione avviso:	14/02/2020
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico - II ripubblicazione:	15/03/2020
Note:	Con nota del 26/07/2018 (prot. DVA-2018-0017481) è stata concessa una proroga di 45 giorni alla sospensione del procedimento. Con nota del 04/06/2018 (prot. DVA-2018-0012826) è stata concessa una sospensione di 45 giorni della procedura.





In data 25.11.2017 il Proponente ha "ripubblicato" l'avviso sui quotidiani con la conseguente riapertura dei termini per la rappresentazione delle osservazioni con scadenza per l'invio fissata al 24.01.2018.

La Regione Abruzzo ha nuovamente reso il proprio parere negativo con DGR n. 30 del 24/01/2018 che ha approvato il parere negativo, n. 2858 del 16.01.2018, emesso dal Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A.

La commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del **MATTM ha espresso parere negativo n. 2848 del 26/10/2018.**

La CMI Energia in data 16/01/2020, nell'ambito della procedura VIA in oggetto, ha trasmesso il documento "Modifiche progettuali e approfondimenti tematici - gennaio 2020" ed i relativi allegati chiedendo "alla luce di tali modifiche e approfondimenti, e di quanto già agli atti [...] che i pareri (i) CTVIA n. 2868 del 26-10-2018, (ii) MiBAC n. 2309 del 31-01-2019, (iii) Regione Abruzzo n.1902 del 26-01-2018 vengano tutti riconsiderati."

In data 14/02/2020 è stato pubblicato un nuovo avviso al pubblico, i tempi per le osservazioni sono di 30gg.

La CMI Energia nell'elaborato "Modifiche progettuali e approfondimenti tematici" sottolinea che "Il parere negativo espresso dalla Commissione VIA n.2848 del 26 Ottobre 2018 si incentrava sostanzialmente sulla mancanza di una puntuale valutazione del rischio di sismicità innescata dall'attività di coltivazione del giacimento Colle Santo per la struttura sismogenetica Deep Abruzzo Citeriore Basal Thrust (Deep ACBT, DISS id-ITCS078), e la mancanza di una baseline approfondita della qualità dell'aria per la valutazione dell'impatto delle emissioni attese nel contesto "brown field" dove sorgerà la centrale di trattamento del gas."

Mentre invece il parere negativo espresso dalla Commissione VIA n.2848 del 26 ottobre 2018, oltre a richiamare le varie osservazioni e i pareri negativi del CCR-VIA e del MiBAC, si fonda sulla valutazione della permanenza, a valle delle integrazioni prodotte, di 23 dei 26 criticità sollevate nel documento "Analisi delle criticità" redatto da ISPRA il 07/03/2018 (22 criticità permanevano, 3 erano superate e 1 era in parte superata).

MODIFICHE PROGETTUALI

Come si legge nel citato documento integrativo del 2020 le modifiche al progetto consistono in:

- ❖ Nessuna nuova perforazione: il giacimento verrà sviluppato con i soli due pozzi esistenti, già autorizzati dalle autorità competenti, e già perforati nel 2007: Monte Pallano 1 e Monte Pallano 2;
- ❖ Riduzione quantità di gas naturale estratto, con conseguente minore depressurizzazione del giacimento, minore subsidenza, minore disturbo del sottosuolo, minori emissioni dal processo di trattamento;
- ❖ Produzione LNG/GNL: possibilità di produrre direttamente nell'area industriale LNG/GNL (gas naturale liquefatto), elemento chiave per la decarbonizzazione e la transizione energetica nel settore dei trasporti pesanti, e per la riduzione della emissione di polveri sottili da traffico, secondo gli obiettivi nel PNIEC in via di approvazione (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima);
- ❖ Spostamento della centrale di trattamento su altro lotto a destinazione industriale, adiacente al lotto inizialmente individuato;
- ❖ Variante di tracciato del gasdotto di collegamento nel tratto iniziale, intervenuta a seguito di approfondimenti di carattere geomorfologico.

Pertanto la ditta, ritenendo erroneamente che il parere negativo espresso dalla Commissione VIA n.2848 del 26 Ottobre 2018 si incentrava sostanzialmente sulla mancanza di una puntuale valutazione del rischio di sismicità innescata dall'attività di coltivazione del giacimento Colle Santo per la struttura sismogenetica Deep Abruzzo Citeriore Basal Thrust (Deep ACBT, DISS id-ITCS078), e la mancanza di una baseline approfondita della qualità dell'aria per la valutazione dell'impatto delle emissioni attese nel contesto "brown field" dove sorgerà la centrale di trattamento del gas, ha ritenuto opportuno effettuare i seguenti approfondimenti:

- ❖ Valutazione numerica del disturbo tensionale sulla sorgente sismogenetica Deep ACBT determinato dalla attività di estrazione gas naturale dal giacimento, nella condizione più cautelativa (piano di sviluppo non ridotto, con 4 pozzi);
- ❖ Aggiornamento della valutazione del rischio di sismicità innescata;
- ❖ Piano di Monitoraggio della sismicità, movimenti del suolo e delle pressioni di poro, conforme alle Linee Guida MiSE 2014 e al Piano di Monitoraggio Acea/MIT del 2010, con il supporto specialistico della società specializzata Isamgeo;
- ❖ Approfondimento geomorfologico, nel tratto iniziale del gasdotto, interferente con area PAI a pericolosità P2, analisi della variante al PAI approvata con DCPM nel 2019;





- ❖ Superamento dei rilievi della Soprintendenza Abruzzo in tema di paesaggio e archeologia, con nuovi rendering e foto inserimenti della nuova centrale di trattamento gas;
- ❖ Monitoraggio della qualità dell'aria in contrada Saletti, nella zona industriale, ad integrazione dei dati non monitorati dalla centralina ARTA;
- ❖ Piano di chiusura mineraria dei pozzi, decommissioning e ripristino ambientale.

La ditta evidenzia inoltre che la riduzione del numero dei pozzi di produzione comporta (scenario con acquifero medio, cautelativo dal punto di vista ambientale):

- ❖ Minore capacità di produzione giornaliera del giacimento: 325 kSmc/g invece che 650 kSmc/g (-50%);
- ❖ Minore capacità di produzione annuale del giacimento: 113 mln Smc invece che 225 mln Smc (-50%);
- ❖ Minori riserve producibili: 1564 mln Smc invece che 2348 mln Smc (-33%);
- ❖ Minori emissioni legate al processo di trattamento del gas naturale estratto (-50%);
- ❖ Minore depressurizzazione del giacimento, pari a -37% invece che -64%;
- ❖ Minore subsidenza, proporzionale alla minore depressurizzazione, in quanto il fenomeno si sviluppa in un contesto geomeccanico sempre e abbondantemente in regime elastico;
- ❖ Minore disturbo tensionale del sottosuolo e delle possibili sorgenti sismogenetiche, proporzionale alla minore depressurizzazione per i medesimi motivi illustrati sopra.

La centrale di trattamento del gas naturale, inizialmente ubicata con il progetto di sviluppo del 2010 (progetto Forest) in adiacenza all'area pozzi in comune di Bomba, è stata dislocata con l'attuale progetto di sviluppo nell'area industriale di Atessa/Paglieta, e segnatamente nel territorio comunale di Paglieta, in località Saletti. Il progetto di sviluppo sottoposto a VIA nel 2016 prevedeva l'ubicazione della centrale di trattamento all'interno del "Lotto 1" a destinazione industriale, come identificato dal piano regolatore dell'ASI Sangro.

Nel lasso tempo da allora intercorso una realtà industriale nel settore automotive ha manifestato interesse per lo stesso "Lotto 1", per promuovere una nuova iniziativa produttiva. CMI Energia, nello spirito di agevolare le nuove iniziative nell'area e di supportare il tessuto produttivo locale, ha acconsentito a rinunciare volontariamente all'opzione sul Lotto 1, nella consapevolezza che ulteriore area industriale era disponibile nelle immediate vicinanze.

La centrale di trattamento verrà realizzata su una porzione del "lotto A", adiacente al "Lotto 1", come si evince dal seguente stralcio planimetrico del piano regolatore dell'ASI. La nuova area ricade sempre nel comune di Paglieta, ed è soggetta al medesimo regime vincolistico della precedente area, come si evince dallo stralcio della Carta dei Vincoli. L'area è all'interno della zona Trasformazione Mirata, Zona B1 del Piano Paesistico Abruzzo (ed. 2004).

La nuova area ha una estensione di 20.000 mq, ridotta rispetto alla estensione di circa 3 ettari del "Lotto 1", grazie ad una ottimizzazione degli spazi e alla forma più regolare dell'appezzamento di terreno.

Il progetto originario del 2016 prevedeva che la posa del gasdotto avvenisse tramite scavo di una trincea di circa 1.60 m di profondità. La modesta profondità di scavo e il successivo repentino ripristino della morfologia iniziale consentivano di attraversare aree a comportamento plastico senza alterare gli equilibri complessivi. La posa del gasdotto non avrebbe quindi modificato l'assetto geomorfologico preesistente.

Il gasdotto sarebbe stato soggetto, eventualmente, a stress tensionali dovuti a movimenti della coltre superficiale, e quindi a possibili danneggiamenti. Un accurato sistema di monitoraggio delle coltri con inclinometri avrebbe fornito utili indicazioni su eventuali movimenti, consentendo di agire prima che si potessero verificare danni al gasdotto.

Per minimizzare ulteriormente tale rischio, CMI Energia ha deciso di attraversare il tratto tra il vertice V1 e il vertice V6, per una lunghezza di circa 1000 m, in modalità trenchless, ovvero senza effettuare lo scavo della trincea, ma posando il gasdotto con una TOC (trivellazione orizzontale controllata). Il gasdotto verrà posato quindi al di sotto delle superfici di scivolamento superficiali che caratterizzano i dissesti mappati, e che saranno definite in dettaglio con appositi rilievi geofisici e/o geoelettrici.

Tale intervento consentirà anche di minimizzare l'interferenza con la zona di rispetto archeologico riportata sul piano regolatore del comune di Bomba, tra il vertice V4 e V6.

A seguito di tale variazione di tracciato tra il vertice V1 e V6, il gasdotto complessivamente diminuisce la sua lunghezza di circa 200m.



La Regione Abruzzo, solleva e ribadisce le seguenti problematiche:

2. Criticità procedurali

Considerato che la proponente ha avanzato la sua richiesta in data 28.6.2016 e, pertanto, osservando il generalissimo principio di diritto del *tempus regit actum*, alla medesima deve essere applicata la procedura normativa originariamente prevista dal D.Lgs. 152/06 ed in vigore alla data di presentazione dell'istanza, norma diversa dall'attuale, così come riformata dal D.Lgs. 104/17, introdotto successivamente.

Tutto ciò appare palese non soltanto in ragione della norma transitoria sancita dall'art. 23 del citato D.Lgs. 104/17, ma anche del citato parere della Commissione VIA n. 2848 del 26.10.2018.

Orbene, nei suoi ultimi passaggi, la procedura è stata vittima di una sorta di cortocircuito normativo, dato che le è stata applicata, in realtà, tanto la previgente quanto l'attuale normativa procedurale, tanto che si ravvisa, allo stato attuale, che ne siano scaduti i suoi termini di carattere perentorio.

Infatti, mentre la proponente, con atto prot. 5442 del 29.1.2020, ha presentato documentazione integrativa volontaria espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 152/06 previgente, tanto che veniva indicato il termine, oggi abolito, di sessanta giorni, con successiva nota prot. 9529 del 12.2.2020, il Ministero, "in considerazione della sostanzialità delle modifiche apportate agli elaborati progettuali", chiedeva al CCR VIA parere alla luce delle medesime modifiche, il tutto chiedendo alla Società proponente di trasmettere nuovo avviso al pubblico entro il termine di quindici giorni, termine, in realtà, previsto dall'attuale e non dalla previgente normativa.

Tra l'altro, la previgente normativa prevede, in caso di modifiche sostanziali al progetto, l'osservanza dei termini di cui all'art. 23 e, successivamente, dell'art. 24 comma 9 bis D. Lgs. 152/06, mentre tale procedura non è stata seguita in alcun modo.

Va ulteriormente considerato che, atteso che il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 sancisce che "entro il termine di 10 gg dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti", si ritiene che ulteriore criticità della procedura sia rappresentata dalla mancata osservazione del termine dopo oltre un anno di procedura.

Infine, nel caso di specie, è stato presentato un nuovo progetto che differisce dal precedente per il numero dei pozzi, per il gasdotto e per la localizzazione della centrale, per il quale, tra l'altro, la Ditta ci invita a considerare ancora validi molti studi già presentati, sebbene predisposti per un progetto differente.

A questo si aggiunga che durante il procedimento di VIA sono state avviate diverse fasi di pubblicazione delle integrazioni al progetto il che significa che l'Autorità competente ai sensi del T.U.A. (sia nel testo in vigore che nel testo non emendato dal D.Lgs. 104/2017) ha ritenuto che le modifiche introdotte fossero sostanziali. Per quanto sopra, considerato che il progetto attualmente presentato è il prodotto di una serie di modifiche sostanziali che lo hanno portato ad essere molto diverso da quello originariamente proposto, si ritiene pertanto che debba essere avviata una nuova procedura di V.I.A.

Si rileva, infatti, che la nuova documentazione progettuale non risulta aggiornata al nuovo assetto impiantistico e non presenta alcuno studio che valuti gli impatti ambientali dovuti alle attuali modifiche di progetto sulle componenti ambientali, sulla salute umana e popolazione e sulla biodiversità, In particolar modo per quanto riguarda la:

- nuova TOC di 1019 m., da realizzarsi dai punti VI - V6 del tracciato del gasdotto (fanghi di perforazione, ubicazione del cantiere, impatto sul corpo idrico superficiale attraversato, etc.);
- nuova area individuata come sede della centrale di trattamento.





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Valutazione di Impatto Ambientale – VIA NAZIONALE
CMI Energia S.p.A. – Progetto di sviluppo concessione “Colle Santo” – Bomba (CH)

3. Riguardo al “principio di precauzione”

Si ritiene che tuttora siano potenzialmente invariati gli elementi di giudizio di diniego già espressi dal CCR-VIA, e ciò anche alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n. 2495/15.

Nella sentenza sopra citata si legge che *“La Sezione, in accoglimento dell'appello principale, ritiene assorbenti le ragioni che hanno portato il Comitato Via ad avvalersi del principio di precauzione, ragioni da sole idonee a determinare la legittimità dei giudizi negativi emessi dal CCR-VIA in considerazione dei rischi di danni insostenibili per la collettività locale connessi al fenomeno della subsidenza.*

Come noto, il richiamato principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.

L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525).”

Oltre a quanto già rilevato nel precedente parere negativo del CCR-VIA, nella relazione allegata alla presente proposta di modifica *“Integrazione al Quadro Sismotettonico e sismicità indotta”*, prodotta secondo quanto si legge nella stessa *“per discutere le implicazioni sismotettoniche dei risultati del recente studio “Analisi integrative del disturbo tensionale indotto dalla coltivazione del giacimento di Colle Santo” elaborato dalla società M3E (2019)”*, a pag 2 si legge *“l'affidabilità della discussione sviluppata nel seguito di questa integrazione è condizionata dalla qualità ed attendibilità del modello originario della DREAM (2016, 2017) e del nuovo modello sviluppato da M3E (2019), che non è stato però possibile valutare in questa sede”.*

E ancora *“poiché con i dati disponibili non è possibile definire quanto prossimo sia lo stato tensionale di una determinata porzione della faglia al suo criterio di rottura, non è possibile determinare in valore assoluto quanto debba essere grande una perturbazione tensionale affinché tale criterio di rottura venga raggiunto, o superato, innescando un potenziale evento sismico”.*

Tra l'altro il modello Dream nel 2016 è stato valutato in più punti dalla relazione ISPRA, su cui si basa il parere negativo espresso dalla Commissione VIA n. 2848 del 26 ottobre 2018, *“caratterizzato da incertezze”* derivanti dalla *“scarsa qualità del dato di sottosuolo”*. (Criticità 14, criticità 16 e criticità 17).

4. Perdurare delle criticità sollevate nel parere ISPRA del 07/03/2018

La CMI Energia nell'elaborato *“Modifiche progettuali e approfondimenti tematici”* sottolinea che *“Il parere negativo espresso dalla Commissione VIA n.2848 del 26 Ottobre 2018 si incentrava sostanzialmente sulla mancanza di una puntuale valutazione del rischio di sismicità innescata dall'attività di coltivazione del giacimento Colle Santo per la struttura sismogenetica Deep Abruzzo Citeriore Basal Thrust (Deep ACBT, DISS id-ITCS078), e la mancanza di una baseline approfondita della qualità dell'aria per la valutazione dell'impatto delle emissioni attese nel contesto “brown field” dove sorgerà la centrale di trattamento del gas.”*

Mentre invece il parere negativo espresso dalla Commissione VIA n.2848 del 26 Ottobre 2018, oltre a richiamare le varie osservazioni e i pareri negativi del CCR-VIA e del MIBAC, si fonda sulla valutazione della permanenza, a valle delle integrazioni prodotte, di 23 dei 26 criticità sollevate nel documento “Analisi delle criticità” redatto da ISPRA il 07/03/2018 (22 criticità permanevano, 3 erano superate e 1 era in parte superata).

Pertanto dette criticità, per le quali è stato espresso il parere negativo, non sono state valutate nella documentazione presentata.



5. Congruità con gli strumenti pianificatori, vincolistici e di programmazione

La nuova area in cui risulta localizzata la centrale di trattamento, con una estensione di 20.000 mq, nel PRG del Comune di Paglieta, è individuata come una "ZONA DA SOTTOPORRE A RECUPERO AMBIENTALE".

Le NTA del PRG del Comune di Paglieta all'art. 35 disciplinano tale area:

ART. 57)

ZONE DA SOTTOPORRE A RECUPERO AMBIENTALE

Sono definite tali le aree coincidenti con le attuali cave di inertI autorizzate.

Di esse, alcune risultano già scadute e quindi da bonificare, le altre sono ancora attive e sono disciplinate dalla vigente normativa regionale.

Per tutte le cave, successivamente alla data di estinzione dell'autorizzazione, è richiesta la formazione di particolari progetti di recupero ambientale nei quali deve essere indicato il ripristino della vegetazione contemporaneamente alla valutazione delle soluzioni atte ad arrestare i fenomeni di degrado e di dissesto.

Le cave devono essere recuperate attraverso l'uso di tecniche di ingegneria ambientale specificando i sistemi di riempimento delle essenze arboree ed individuando le strutture consentite con l'eventuale mantenimento delle pareti di cava a scopo didattico, qualora queste presentassero aspetti geologici interessanti.


Il progetto di recupero delle cave deve prevedere, oltre al rimodellamento del suolo con caratteristiche idromorfologiche e planimetriche compatibili, il restauro paesistico, le opere per assicurare il naturale deflusso delle acque o l'eventuale creazione di piccoli bacini artificiali permanenti.

Ove possibile, è necessario realizzare scarpate con il medesimo andamento del profilo del terreno circostante, ove ciò non risulti possibile, è realizzare gradoni da ricoprire con terreno vegetale rimboscito.

Modalità e tipologie del riuso

Nelle zone di recupero ambientale, per la realizzazione di quanto sopra, è richiesta apposita convenzione, in conformità alle norme vigenti in materia con l'Amministrazione Comunale che fissi i modi ed i tempi di realizzazione sulla base di congrue garanzie finanziarie.

Per le zone da sottoporre a recupero ambientale e ricadenti all'interno delle



La ditta nelle presenti integrazioni ha effettuato il confronto del progetto con le cartografie del vigente PAI regionale risulta che parte del tracciato rientra in zona a pericolosità di frana elevata P2. Più specificatamente la condotta si trova ad attraversare una area P2 da vertice P0 fino al V4, mentre dal vertice V4 a V10 attraversa un'area classificata come P1, a meno di un piccolo tratto attorno al vertice V8 che interessa marginalmente la porzione terminale di un'area classificata P2. La ditta dichiara che "la normativa regionale pianificatoria prevede che lo specifico "Studio di compatibilità idrogeologica", documento tecnico rimesso alla esclusiva approvazione da parte dell'Autorità di Bacino, si "aggiunge" - non confluisce o viene assorbito - allo "Studio di Impatto Ambientale", documento specificamente oggetto della presente procedura di valutazione di impatto ambientale. Per tali ragioni, nella prassi regionale l'Autorità di Bacino si esprime autonomamente sullo Studio compatibilità idrogeologica, al di fuori della procedura di impatto ambientale,

Si riporta di seguito l'art. 10 delle NTA del PAI:

"[...] 1. Salva diversa espressa specificazione, tutti i progetti per nuovi interventi, nuove opere e nuove attività consentite nelle aree di pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpata (Ps) sono accompagnati da uno Studio di compatibilità idrogeologica. Lo studio, redatto in conformità agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato E alle presenti norme, è presentato, insieme al progetto preliminare, a cura del soggetto pubblico o privato che propone l'intervento.

2. Nessun progetto di intervento localizzato nelle aree di pericolosità di cui al precedente comma 1 può essere approvato senza la preventiva approvazione da parte dell'Autorità di Bacino del connesso Studio di compatibilità idrogeologica, ove richiesto dalle presenti norme.

3. Lo studio di compatibilità idrogeologica si aggiunge alle valutazioni di impatto ambientale, alle valutazioni di incidenza, agli studi di fattibilità, alle analisi costi/benefici ed agli altri atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato e della Regione.

[...]"



Pertanto, la norma prevede che venga elaborato uno Studio di Compatibilità idrogeologica, che si aggiunga alle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza, quindi deve essere contestuale, nel caso in cui l'intervento rientri tra quelli consentiti nelle aree di pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpatata (Ps).

Tuttavia si fa presente che l'art. 14 comma 2 lettera a) riporta che nelle aree a pericolosità molto elevata (come in quelle a pericolosità P2) è vietato, tra l'altro: "realizzare nuove infrastrutture di trasporto e di servizi (strade, ferrovie, acquedotti, elettrodotti, metanodotti, oleodotti, cavi elettrici di telefonia, ecc.), fatti salvi i casi previsti nel successivo articolo 16, lett.d)".

L'art. 16 lett. d) fa salve "le nuove infrastrutture a rete previste dagli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica (provinciali, comunali, dei consorzi di sviluppo industriali o di altri Enti competenti) o da normative di legge, dichiarati essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili".

Per quanto sopra il progetto oggetto della presente istruttoria rientra tra quelli non consentiti all'interno delle aree a pericolosità da frana elevata P2, pertanto non si applica l'art. 10, comma 1 delle NTA del PAI.

Infine nello studio si legge che confrontando il percorso del gasdotto con la cartografia di dettaglio prodotta da Geomap, si può osservare che lo stesso interessa tra il vertice V2 e V3 per circa 250m una zona instabile, interessata da deformazioni plastiche superficiali, e dal vertice V3 fino al V4 per circa 320m un accumulo di frana antica o paleofrana. Proseguendo, al vertice V5 in corrispondenza della stazione ferroviaria di Bomba, e al vertice V7 il gasdotto attraversa per circa 90m e 80m rispettivamente un accumulo di frana vecchia, più o meno stabilizzata. Per minimizzare il rischio che il gasdotto potesse essere soggetto a stress tensionali dovuti a movimenti della coltre superficiale, CMI Energia ha deciso di attraversare il tratto tra il vertice V1 e il vertice V6, per una lunghezza di circa 1000m, in modalità trenchless, ovvero senza effettuare lo scavo della trincea, ma posando il gasdotto con una TOC (trivellazione orizzontale controllata). Il gasdotto verrà posato quindi al di sotto delle superfici di scivolamento superficiali che caratterizzano i dissesti mappati, e che saranno definite in dettaglio con appositi rilievi geofisici e/o geoelettrici.

Il progetto originario del 2016 prevedeva che la posa del gasdotto avvenisse tramite scavo di una trincea di circa 1.60m di profondità

Il tecnico spiega inoltre che tale intervento consentirà di minimizzare l'interferenza con la zona di rispetto archeologico riportata sul piano regolatore del comune di Bomba, tra il vertice V4 e V6 e che a seguito di tale variazione di tracciato tra il vertice V1 e V6, la lunghezza complessiva del gasdotto diminuisce di circa 200 m.

6. Aspetti geologici

In merito ai contenuti dei punti seguenti, si rimanda a quanto già osservato con il parere della Commissione VIA del MATTM n. 2848 del 26/10/2018. Per quanto non espressamente richiamato nel suddetto provvedimento e per le parti non ancora integrate dalla Ditta, si ribadiscono le richieste di cui al Parere del CCR VIA 2858 del 16/01/2018.

6.1. Subsidenza

Rispetto a questo aspetto la Ditta ha dichiarato che i valori di subsidenza diminuiscono in virtù delle modifiche progettuali:

- Nessuna nuova perforazione: il giacimento verrà sviluppato con i soli due pozzi esistenti
- Minore depressurizzazione del giacimento, pari a -37% invece che -64%;
- Minore subsidenza, proporzionale alla minore depressurizzazione, in quanto il fenomeno si sviluppa in un contesto geomeccanico sempre e abbondantemente in regime elastico;

Di seguito si ribadisce quanto già osservato nel 2018.

Entrambi gli studi di subsidenza prodotti (Marr e Jamiolkowski, 2009 e DREAM, 2016) concludono che possono essere considerati trascurabili gli effetti della subsidenza, sia sulla diga che sulla stabilità dei versanti circostanti l'area di produzione, pur determinando valori diversi. Nel primo caso, infatti, la subsidenza massima attesa in



Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Valutazione di Impatto Ambientale – VIA NAZIONALE
CMI Energia S.p.A. – Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo" – Bomba (CH)

superficie (in un arco temporale di 14 anni) era stata valutata in 76 mm, mentre dalla DREAM (in 15 anni) sono stati calcolati 29.5 mm.

Si fa presente, inoltre, che l'effetto di subsidenza atteso a seguito della produzione (68 mm) si sommerebbe alle variazioni stagionali "naturali" (20-40 mm) già registrate.

Nello studio di subsidenza prodotto dalla Dream (2016) per valutare le variazioni stagionali del piano campagna dell'area in esame sono stati utilizzati i dati GPS acquisiti nel periodo luglio 2007 – gennaio 2009. A tal proposito si evidenzia che sarebbe stato appropriato ampliare il periodo di osservazione avvalendosi anche di tecniche InSAR avanzate (es. SqueeSAR™), ampiamente disponibili sul mercato, da integrare opportunamente con i dati forniti dalla rete di stazioni GPS in continuo, in linea con quanto stabilito nelle indicazioni fornite dal MISE (*"Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche"*) e con quanto già richiesto nel 2010 nel Piano di Monitoraggio ACEA. Tale piano evidenziava, tra l'altro, carenze nel sistema di stazioni già installato (inadeguatezza delle fondazioni, riferimenti assoluti e attendibilità dei dati) insieme alla necessità di implementare la rete di acquisizione, elementi che non risultano approfonditi nella documentazione integrativa fornita dal Proponente (integrazione n. 20). Il confronto tra dati GPS e interferometrici permetterebbe di generare delle mappe di velocità di movimento verticale del territorio in esame da analizzare in riferimento alla distribuzione delle instabilità mappate nell'area di intervento.

6.2 Idrogeologia

Rispetto a questo aspetto si riporta di seguito quanto già osservato nel 2018.

Relativamente all'area del campo pozzi il Proponente ha evidenziato nell'allegato C *"Relazione sullo stato dei piezometri esistenti e sul programma di adeguamento con nuovi piezometri e con assestimento"* e nell'allegato D *"Relazione idrogeologica"* al documento *"Integrazioni"* del novembre 2017 la presenza di n. 8 piezometri realizzati nel 2008 di cui n. 3 piezometri risultano ostruiti; n. 2 piezometri (S3 e S8) con acqua a 5,00 e 4,10 metri dal p.c. e n. 3 piezometri in cui il livello idrico non è stato misurato. Il Proponente prevede di realizzare altri 3 piezometri "bis" nelle vicinanze di quelli ostruiti e n. 2 piezometri in altre zone del campo pozzi.

Si ribadisce la necessità di ricostruire le modalità con cui avviene la circolazione idrica sotterranea (piezometria) e le oscillazioni della falda idrica evidenziando le eventuali interazioni con le opere in progetto. Occorrerà definire i parametri idrodinamici dei terreni sottostanti le opere.

In generale, è necessario utilizzare durante le perforazioni e per tutte le attività materiali non inquinanti. Le attività di perforazione non dovranno determinare l'insorgere del rischio di diffusione di eventuali sostanze inquinanti dovuti a fluidi di perforazione né ridurre la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate. Dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo, con impermeabilizzazione delle superfici interessate dai lavori e dovranno essere allontanate le acque. Occorre infine prevedere un monitoraggio in corso d'opera e post operam al fine di individuare immediatamente eventuali fenomeni di contaminazione dei terreni e delle acque sotterranee predisponendo un piano di azioni da intraprendere.

Relativamente al gasdotto non sono presenti nella documentazione integrativa presentata, notizie "sito specifiche" sulle caratteristiche idrogeologiche delle aree attraversate dal tracciato. Risulta necessario realizzare, in via preventiva, lungo l'intero tracciato dei piezometri per il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle falde eventualmente presenti con particolare riferimenti agli acquiferi dei fondivalle alluvionali principali e minori. Occorrerà determinare le oscillazioni della falda, le eventuali interazioni con il gasdotto e proporre soluzioni progettuali tali da evitare qualsiasi squilibrio nella quantità e qualità delle acque sotterranee negli ambiti interessati. In generale occorrerà, prevedere che le soluzioni progettuali non comportino la creazione di vie preferenziali per l'infiltrazione delle acque. È necessario utilizzare durante le perforazioni e per tutte le attività di realizzazione del gasdotto materiali non inquinanti. Le attività di perforazione non dovranno determinare l'insorgere del rischio di diffusione di eventuali sostanze inquinanti dovuti a fluidi di perforazione né ridurre la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate. Dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo, con impermeabilizzazione delle superfici interessate dai lavori e dovranno essere allontanate le acque.





Occorrerà infine prevedere un monitoraggio in corso d'opera e post operam al fine di individuare immediatamente eventuali fenomeni di contaminazione dei terreni e delle acque sotterranee predisponendo un piano di azioni da intraprendere.

Si rimanda all'Autorità competente la valutazione sugli effetti dei microtunnel sugli aspetti quantitativi della risorsa idrica sotterranea e sulle interazioni con le modalità di circolazione idrica. Ad ogni buon conto, le soluzioni progettuali adottate dovranno evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati.

Relativamente alla centrale di trattamento, lo studio Geo Sacco, Lanciano richiamato dal Proponente a pag. 222 del SIA non è stato incluso nella documentazione integrativa. Il Proponente nel documento “Approfondimenti in merito alle osservazioni presentate nell'ambito della fase di consultazione pubblica della procedura di VIA sul progetto di sviluppo Colle Santo” del giugno 2017 fa riferimento ad una relazione idrogeologica relativa ad un sito “posto a circa 1 Km ad ovest rispetto all'ubicazione della centrale” mentre nell'Allegato E “Relazione Geologica e sulla Sismicità” al documento “integrazioni” del novembre 2017 fa riferimento ad “indagini geognostiche eseguite a circa 1 Km a valle rispetto, all'area su cui è prevista la centrale”. Negli approfondimenti del giugno 2017 si afferma che “prima dell'inizio dei lavori di costruzione, verrà presentata una relazione geologica e geotecnica di dettaglio, comprensiva dei risultati dei sondaggi da effettuare nell'area specifica della centrale di trattamento. Tale relazione sarà strumentale sia al corretto dimensionamento delle opere civili previste, sia alla caratterizzazione ante operam della matrice suolo e della matrice acqua. I sondaggi saranno infatti attrezzati con piezometri, come previsto nel piano di monitoraggio ambientale.”

Si ribadisce la necessità di indagini sito specifiche contenenti indagini geognostiche atte a descrivere le caratteristiche stratigrafiche e la permeabilità dei terreni nell'area della centrale di trattamento, l'eventuale presenza di una falda idrica sotterranea e le oscillazioni della stessa, le modalità con cui avviene la circolazione idrica sotterranea (piezometria) nonché le interazioni con le opere in progetto.

In generale è necessario utilizzare, nella fase realizzativa dell'impianto, materiali non inquinanti. Le attività non dovranno determinare l'insorgere del rischio di diffusione di eventuali sostanze inquinanti dovuti a fluidi di perforazione né ridurre la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate. Dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo, con impermeabilizzazione delle superfici interessate dai lavori e dovranno essere allontanate le acque.

Occorrerà prevedere un monitoraggio in corso d'opera e post operam al fine di individuare immediatamente eventuali fenomeni di contaminazione dei terreni e delle acque sotterranee predisponendo un piano di azioni da intraprendere. Infine, si dovrà evitare qualsiasi squilibrio nella quantità e qualità delle acque sotterranee negli ambiti interessati.

Il Proponente nell'allegato D “Relazione idrogeologica” al documento “Integrazioni” del novembre 2017 evidenzia i punti d'acqua significativi nell'area del campo pozzi e più in generale nella vallata del fiume Sangro tra l'altro appartenenti alla rete di monitoraggio regionale non aggiornata (anno 2003-2005). Non viene effettuato nessun riferimento alla presenza di sorgenti o opere di captazione. Si ribadisce la necessità di approfondire le eventuali interferenze dell'opera con sorgenti e opere di captazione anche per uso idropotabile. Nel caso di interferenze occorrerà individuare delle soluzioni progettuali a cura del Proponente che consentano di mantenere inalterato il deflusso idrico, la capacità di emungimento e di portata delle sorgenti e lo stato di qualità delle acque sotterranee.

6.3 Idromorfologia

Rispetto a questo aspetto si riporta di seguito quanto già osservato nel 2018.

Il Proponente nel documento “Approfondimenti in merito alle osservazioni presentate nell'ambito della fase di consultazione pubblica della procedura di VIA sul progetto di sviluppo Colle Santo” del giugno 2017 e nelle successive integrazioni non ha effettuato uno studio idromorfologico finalizzato a valutare le variazioni della qualità idromorfologica dei corsi d'acqua attraversati o lambiti (con particolare riferimento al fiume Sangro).

Risulta necessario effettuare tale studio idromorfologico al fine di permettere all'Autorità competente di esprimersi in materia, valutando se le modificazioni idromorfologiche previste siano accettabili e compatibili con gli obiettivi di qualità fluviale previsti dalla Direttiva acque e dal D.M. 260/10 e s.m.i e con la programmazione regionale e di Distretto.

Si propone, in ogni caso un monitoraggio idromorfologico in corso d'opera e in fase post operam.





6.4 Effetti sulle infrastrutture

Rispetto a questo aspetto si riporta di seguito quanto già osservato nel 2018.

Il Proponente non ha provveduto a fornire la documentazione integrativa inerente l'analisi delle conseguenze della subsidenza sulle opere strutturali presenti nell'area, in particolare per quanto riguarda la diga (richiesta n. 17).

Nello studio di subsidenza, infatti, si forniscono tout court i valori di rotazione relativa o distorsione angolare potenzialmente indotti dalla produzione del giacimento in condizioni di massima depletion, ma non si descrivono i dati di base utilizzati e le metodologie adottate per la determinazione degli stessi (es. analisi agli elementi finiti).

7. Acque superficiali (valutazioni risposte alle richieste ministeriali n° 12 e 13)

Rispetto a questo aspetto si riporta di seguito quanto già osservato nel 2018.

In relazione al punto 12 attinente lo "Stato delle acque superficiali", il Proponente non ha risposto alla richiesta del Ministero e rimanda a quanto già descritto nello Studio d'Impatto Ambientale al paragrafo 4.1.2.1 - Acque Superficiali, che riporta i dati della vecchia classificazione ai sensi del D.Lgs. 152/09.

Andrebbe presentato l'aggiornamento della classificazione ai sensi del D.Lgs. 152/06, riferito ai corpi idrici CI_Sangro_6 e CI_Sangro_7 interessati dal tracciato del gasdotto.

Inoltre, non sono stati individuati né i punti di prelievo, né le frequenze di campionamento richieste.

Anche in relazione al punto 13 riguardante il "Piano di monitoraggio dei corpi idrici relativa sia alla fase ante operam che alle fasi in corso d'opera e in esercizio" il Proponente non ha fornito riscontro alla richiesta del Ministero rimandando a quanto dichiarato nel SIA in cui si evidenzia l'assenza di interferenze con la matrice acque superficiali data l'inesistenza di fasi operative che possano interessare direttamente i corpi idrici superficiali presenti nell'area dal momento che gli attraversamenti dei corpi idrici superficiali verranno affrontati tramite soluzioni trenchless che non comportano scavi in alveo; inoltre, nelle fasi di esercizio, non sono previsti scarichi di alcun effluente liquido in corpi idrici superficiali. Per questi motivi non è stato ritenuto necessario redigere un Piano di monitoraggio dei corpi idrici superficiali per le varie fasi di progetto in coerenza con i risultati del SIA.

In verità, sembrerebbe che, a scopo cautelativo, non possa essere esclusa a priori l'interazione fiume-falda in alcuni punti del tracciato del gasdotto, sia per il Sangro che per gli affluenti:

V4-V4: attraversamenti Fosso Ballevino

V17-18 attraversamento Sangro

V34-35 percorso parallelo al fiume Sangro

V61-67 percorso parallelo al torrente Pianello

V67-68 attraversamento Torrente Pianello

V85-87 percorso parallelo al torrente Appello

V87-88 attraversamento Torrente Appello

V111-112 attraversamento Fosso Fornello

8. Aspetti relativi alla valutazione degli impatti su specie ed habitat di interesse comunitario

In relazione alle "Modifiche progettuali ed approfondimenti tematici al Progetto di sviluppo concessione Colle Santo", presentate dalla CMI Energia Srl, con avviso al pubblico del 29/01/2020, (protocollo del Ministero al n. 5442), si chiarisce quanto segue.

La nuova documentazione progettuale non presenta alcuno studio che, in merito ai possibili impatti su specie ed habitat di interesse comunitario, chiarisca le perplessità già emerse nel Parere del Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA n. 2858 del 16/01/2018 e valuti le possibili incidenze dovute alle attuali modifiche di progetto.





Nulla infatti viene comunicato in riferimento alla:

- ✓ nuova TOC di 1019 m., da realizzarsi dai punti VI - V6 del tracciato del gasdotto;
- ✓ nuova area individuata come sede della centrale di trattamento, collocata ancor più vicina al SIC IT7140112 "Bosco di Mozzagrogna".


La documentazione presentata inoltre:

- non tiene conto delle recenti disposizioni regionali, (DGR 476 del 05/07/2018), per le quali, in considerazione di quanto espresso dalla Commissione Europea con nota prot. n. 11755/PNM del 31/05/2016, sono stati designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS), i SIC IT7140211 "Monte Pallano e Lecceta d'Ischia d'Archì", IT7140214 "Gole di Pennadomo e Torricella Peligna", e IT7140215 "Lago di Serranella e Colline di Guarenna";
- prevede che il tracciato del gasdotto, anche se modificato, attraversi la Riserva Naturale Regionale *Lago di Serranella* nella:
 - a) **Zona B** (area di interesse naturalistico da salvaguardare e conservare) per la quale Piano di Assetto Naturalistico della Riserva stessa, approvato nella Seduta del 22/11/1994 del Consiglio Regionale (Verbale n. 112/29), indica espressamente il divieto di costruire "oleodotti, gasdotti, elettrodotti";
 - b) **Zona C** (fascia di rispetto) per la quale Piano di Assetto Naturalistico della Riserva stessa indica che non è consentita la costruzione di "oleodotti, gasdotti, elettrodotti", salvo una verifica positiva effettuata attraverso lo studio di compatibilità ambientale;

Tutto ciò premesso, anche alla luce delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", articolo 6, paragrafi 3 e 4, di recente adottate dal MATTM (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019), le quali oltre ad individuare con dettaglio i Requisiti della Valutazione Appropriata e definire le Peculiarità e specificità dello Studio di Incidenza chiariscono che non è consentito sottostimare alcune tipologie di incidenza, oppure tralasciare taluni approfondimenti su habitat, specie o habitat di specie presenti, potenzialmente interferiti dal P/P/P/I/A, si ribadiscono le carenze istruttorie già evidenziate in sede di CCR VIA con parere n. 2858 del 16/01/2018, come di seguito schematicamente riportate:

- 1) Non sono state valutate le conseguenze delle emissioni sui SIC limitrofi sia per l'area pozzi che per la centrale di trattamento;
- 2) La stima dei possibili impatti sulla lontra è riportata attraverso matrici; tuttavia il Proponente non ha descritto i criteri con cui si è giunti a tale valutazione.
- 3) Dalle stesse matrici si evidenzia che il rischio di impatto sulla lontra, nei corsi d'acqua e nelle aree boscate per i siti di riproduzione è "elevato" e le misure di mitigazione proposte non sono esaustive;
- 4) Quale misura di mitigazione per gli impatti sulla lontra, si cita l'utilizzazione della TOC per gli attraversamenti in alveo fluviale. Tale tecnologia non è stata descritta e valutata né nel documento integrativo in questione né nello studio di Vinca;
- 5) Non è chiara la necessità di proporre l'immissione di specie ittiche nel "tratto di fiume adiacente (a monte ed a valle), alla zona sensibile" visto che il Proponente stima come irrilevanti, gli impatti sulle risorse trofiche della lontra. Ad ogni modo, qualora detto intervento, dovesse ripercuotersi sulle biocenosi presenti nei corsi d'acqua interessati dai SIC dovrà effettuare una procedura specifica di Vinca.
- 6) Il documento di Incidenza non può essere sostituito dal documento di SIA e dovrebbe essere completo e comprensibile in tutte le sue parti (All. G al DPR 357/97 e s.m.i.), prescindendo dalle informazioni eventualmente reperibili all'interno di altri documenti, tanto più che i contenuti dello SIA o di relazioni specialistiche non prendono in considerazione gli impatti su specie ed habitat di interesse comunitario.

Inoltre, nel documento Integrazioni del 20/11/2017 - relazione (codice elaborato INT-001), ai p.ti 12 - Integrazione n. 11 e 20 - integrazione n. 27, il Proponente risponde alle osservazioni prodotte dal Ministero:





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Valutazione di Impatto Ambientale - VIA NAZIONALE
CMI Energia S.p.A. - Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo" - Bomba (CH)**

P.to 12 - Integrazione n. 11 "Rete Natura 2000.

Vengano specificate riportati in cartografia a scala idonea, i confini di area vasta e di area di intervento, descrivendo chiaramente entrambe in relazione alla presenza di aree naturalistiche di pregio e habitat significativi. (VINCA già presente)

Nella risposta del Proponente non è stata descritta chiaramente l'area d'intervento in relazione alla presenza di aree naturalistiche di pregio e habitat significativi, come invece richiesto dal Ministero.

P.to 20 - integrazione n. 27

"Riguardo a Flora, Fauna ed Ecosistemi.

Anche se non interferite direttamente aree naturali protette, il Proponente indichi eventuali misure di mitigazione e compensazione, si afferma che "sarà evitato ogni possibile disturbo alle comunità locali; la cantieristica e l'attività di esercizio dell'impianto sono state programmate nel rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti in materia", si chiede di specificare a quali attività in fase di cantiere e in fase di esercizio e a quali normative il proponente faccia riferimento".

Si ritiene che la controdeduzione del Proponente non sia esaustiva in quanto ci si limita a richiamare i contenuti del documento di Vinca che però risulta carente rispetto a:

- *Valutazione relativa ai rischi di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;*
- *Valutazione di dettaglio delle attività di cantiere per gli attraversamenti in TOC del Sangro e dei torrenti limitrofi sia per quanto riguarda l'ambito della vegetazione ripariale che per i rischi di interferenza con l'alveo bagnato;*
- Valutazione degli impatti sulle specie anfibe ed invertebrati;*
- Carenza della Valutazione di incidenza appropriata;*
- Mancanza di dati (anche di massima) relativamente alla stima di taglio vegetazionale previsto;*
- Stima delle superfici interessate dall'intervento (eliminazione cotico erboso, aree di stoccaggio, etc).*

9. Aspetti socio-economici

Rispetto a questo aspetto si riporta di seguito quanto già osservato nel 2018.

Al punto 29 della nota DVA prot. 22746 del 4.10.2017 il Ministero ha richiesto di approfondire "le valutazioni relative alla congruità del progetto con le esigenze ed aspettative socio economiche del territorio".

Il Proponente prospetta ottimistiche previsioni di sviluppo: sarebbe tuttavia opportuno avallare il quadro economico degli impatti positivi relativi allo sviluppo del giacimento di Colle Santo con un business plan che illustri un quadro finanziario che permetta di comprendere le *assumption* fatte alla base della proiezione. Oltretutto appare necessario delineare le prospettive produttive e di accesso al mercato che permettano di valutare l'effettiva efficienza ed efficacia dell'investimento stesso, necessarie alla valenza del mero effetto macroeconomico del moltiplicatore keynesiano.

Nel contempo appare del tutto opinabile la rappresentazione sulla creazione di nuovi posti di lavoro. Risulta necessario avallare le affermazioni inerenti la creazione di circa 253 posti di lavoro con una rappresentazione più chiara del piano assunzionale nell'arco del progetto e contestualizzata nel ciclo produttivo per fasi di costruzione e di produzione, nonché chiarire in quale modo e in quale quota parte la creazione di posti di lavoro impatterebbe sull'impiego del gettito e sull'indotto.

Ad ogni modo il Proponente non ha tenuto in considerazione delle "esigenze" del territorio. Per il territorio infatti (e lo dimostrano le numerose osservazioni pervenute) il progetto non è un'esigenza, quanto piuttosto un'imposizione, che potrebbe addirittura danneggiare l'attuale contesto economico, basato anche sul turismo. Né tale ultimo aspetto è stato esaminato dal Proponente: quanti posti di lavoro si perderanno per il "calo" di turisti nell'area? Quante attività ricettive chiuderanno?

Sul punto, appare anche necessario un richiamo alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Valutazione di Impatto Ambientale - VIA NAZIONALE
CMI Energia S.p.A. - Progetto di sviluppo concessione "Colle Santo" - Bomba (CH)

determinati progetti pubblici e privati. Tale direttiva ha stabilito che gli impatti sulla "popolazione e salute umana" sono addirittura prioritari rispetto a quelli più squisitamente ambientali.

Il D.Lgs 104/2017 ha recepito nell'ordinamento italiano la suddetta direttiva 2014: tale decreto, sebbene non applicabile al progetto in oggetto quanto alle procedure, sicuramente non può essere disatteso per quel che attiene i "principi" di derivazione comunitaria.

Né il Ministero, seppur richiesto dalla Regione Abruzzo con la più volte citata DGR n. 554/2016, ha ritenuto di svolgere un'inchiesta pubblica al fine di "ascoltare" la popolazione e raccogliere le sue aspettative di sviluppo del territorio, aspettative di sviluppo non certo legate ad una manciata di pozzi di gas!

10. Valutazione dei Rischi

Il tecnico dichiara che *"In aggiunta al gas naturale immesso in rete via gasdotto, si potrà immettere localmente in commercio anche LNG destinato all'autotrazione per il settore dei trasporti pesanti.*

La centrale di trattamento Colle Santo potrebbe quindi agevolmente diventare il primo caso in Italia di micro-liquefazione on-shore, consentendo la diffusione di tale carburante innovativo anche nell'Italia centro-meridionale. La centrale di micro-liquefazione, una volta esaurito il gas di giacimento, potrà continuare a produrre LNG prelevando il gas dalla rete, indefinitamente.

La centrale potrebbe essere in grado produrre, con il solo gas di giacimento, fino a 200 tonnellate al giorno di LNG, ovvero con una produzione annuale fino a circa 70.000 tonnellate di LNG, pari a circa l'intero consumo nazionale di LNG per il settore del trasporto pesante per l'anno 2019".

Occorre approfondire ed esplicitare il rapporto tra l'attività di produzione di LNG e la normativa relativa alle aziende a rischio incidente rilevante (D.Lgs. 105/15).

11. Qualità dell'aria per le emissioni generate dall'impianto

Si ribadisce in primis quanto riportato nella relazione istruttoria allegata al parere n. 2858 del 16/01/2018, con la quale si riteneva incompleto il Quadro Riassuntivo delle Emissioni in atmosfera (QRE) e si evidenziava la necessità di valutare l'effetto cumulo con le altre installazioni presenti e le ricadute degli inquinanti in atmosfera, in particolare di inquinanti quali diossine, IPA, PCB-DL e metalli.

Il Proponente ha presentato il documento denominato "MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA" datato 30/01/2020 nel quale sono riportati i risultati della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria nella zona industriale di Atesa sui seguenti parametri: Polveri PM10; Ozono O3; Biossido di Azoto NO2; Biossido di Zolfo SO2; Monossido di Carbonio CO; Benzene C6H6.

Il documento è relativo ad una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria di sole 2 settimane. Nel periodo di misura (14 gg) per ben 6 giorni ci sono state precipitazioni. Si tratta di un rapporto di monitoraggio poco rappresentativo e soprattutto non commentato.

In ossequio all'allegato I del D.Lgs 155/10 (citato) il periodo minimo di copertura per misurazioni indicative dovrebbe comprendere almeno il 14% dei dati annuali, almeno un dato settimanale per l'intero anno o, nel caso dell'ozono, almeno il 10% dei dati in periodo estivo.

Dai risultati riportati nella relazione si evince che non sono superati i limiti normativi dettati dal D.Lgs. 155/2010.

Si osserva che la centralina della Rete di monitoraggio regionale gestita dall'ARTA, posta in posizione centrale rispetto all'intera area industriale, sopravento rispetto all'installazione della Sevel SpA e prossima a diversi ricettori di tipo residenziale, rileva una qualità dell'aria che, relativamente ad alcune tipologie di inquinanti, come PM10 e C6H6, manifesta non di rado valori prossimi ai limiti del D.Lgs. 155/2010.

La Ditta riporta che *"Le emissioni dovute alla centrale Colle Santo, valutate nella ipotesi conservativa di trattamento di una portata di gas pari a 650 kSmc/d tramite 4 pozzi di produzione (mentre l'attuale piano di sviluppo prevede una portata di soli 325 kSmc/d con 2 soli pozzi di sviluppo), e considerate alla luce dei valori misurati dalla campagna di rilevamento, non determinano impatti negativi significativi sulla qualità dell'aria".*





Istruttoria Tecnica
Progetto

Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Valutazione di Impatto Ambientale – VIA NAZIONALE
CMH Energia S.p.A. – Progetto di sviluppo concessione “Colle Santo” – Bomba (CH)

Per ogni parametro, vengono riportati i risultati del monitoraggio e quelli della simulazione di dispersione degli inquinanti della centrale Colle Santo in atmosfera, affermando che la somma tra i due contributi (misurato e simulato) rimane al di sotto dei valori limite.

Questo confronto non viene effettuato dalla Ditta per i composti organici (Benzene, Etilbene, OXylene, Toluene, MPXylene) nonostante i dati della rete di monitoraggio regionale per la zona di Atesa manifestino criticità maggiori proprio sul parametro Benzene.

12. Valutazione del Piano di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art 24, comma 3 del DPR 120/17

Rispetto a questo aspetto si riporta di seguito quanto già osservato nel 2018

Nell'ambito della realizzazione delle fasi sopra descritte, il Proponente ha redatto il piano preliminare di riutilizzo in sito ai sensi della art. 24 del DPR 120.2017.

Nel documento in esame, viene dichiarato che tutto il materiale escavato verrà riutilizzato nello stesso sito e che gli eventuali surplus di materiale saranno gestiti nell'ambito della disciplina dei rifiuti di cui alla Parte IV del D.LGS 152.06 e smii. e pertanto qualificate giuridicamente come rifiuti.

In relazione a tale Piano preliminare di utilizzo redatto dal Proponente si ritiene di osservare quanto segue:

- ❖ il progetto esecutivo redatto sulla base della caratterizzazione dei materiali dovrà essere corredato da idoneo allegato cartografico con ubicazione delle indagini eseguite, quali sondaggi, trincee ed eventuali piezometri, distinti mediante diversa campitura; deve essere previsto l'allestimento di un piezometro a valle idrogeologica nei punti di attraversamento in modalità TOC dei tratti fluviali, che interessano il F Sangro ed i Torrenti Piannello, Appello, Fornello; **è necessario concordare con il distretto ARTA di Chieti territorialmente competente preliminarmente all'inizio dei lavori la lista dei parametri da ricercare nei terreni ed eventualmente nelle acque sotterranee;** in caso di materiale di riporto, questi dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente nonché della nota n. 15786 del 10.11.2017 del MATTM;
- ❖ durante la fase dei lavori, dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo con particolare attenzione alle aree interessate dagli stessi lavori e dai depositi temporanei, le quali dovranno essere impermeabilizzate al fine di evitare qualsiasi contatto con il suolo nonché impedire infiltrazione nel sottosuolo;
- ❖ in caso di interferenza con le acque sotterranee dovranno essere sottoposte a caratterizzazione chimica anche queste ultime;

Restano fatti salvi tutti i dovuti adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06

13. Valutazione Impatto Acustico

Rispetto a questo aspetto si riporta di seguito quanto già osservato nel 2018

Nella documentazione non si rilevano informazioni in merito a quanto richiesto da ARTA per il CCR del 22.08.2016.

Unica informazione si trova a pag. 47 delle “Integrazioni richieste con nota DVA prot. 22746 del 4/10/2017” datata novembre 2017.

14. Autorizzazione Integrata Ambientale

L'impianto di trattamento rientra al punto 1.2 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 (AIA di competenza regionale): *Raffinazione di petrolio e di gas*. Non risultano agli atti della Regione Abruzzo richieste di attivazione di detto procedimento. Inoltre tra gli elaborati pubblicati non figurano documenti specifici relativi alla AIA, ed in particolare l'elaborato tecnico descrittivo EDT (quadri riassuntivi, PMC, etc.) secondo la modulistica approvata con DGR 4 del 12/01/16 della Regione Abruzzo.



15. Conclusioni

Al di là delle carenze progettuali, resta evidente che gli studi prodotti non sono stati in grado di escludere impatti negativi e rilevanti sul contesto ambientale interessato dall'intervento proposto.

Si ritiene, pertanto, di dover confermare il parere negativo già espresso con il precedente giudizio.

